

DOCUMENTI TECNICI UFFICIALI

Documento n. 31

Procedure operative per l'esecuzione dei controlli fitosanitari sulle merci in importazione

REV.	DESCRIZIONE REVISIONE	COMPILAZIONE	APPROVAZIONE	DATA DI ADOZIONE	FIRMA
0	Revisione 0	GDL Controlli ufficiali	CFN 08/02/2023	17/02/2023	

<i>Servizio fitosanitario nazionale</i>	
Documento tecnico ufficiale n.31	Procedura Operativa
Procedure operative per l'esecuzione dei controlli fitosanitari sulle merci in importazione	Pag. 2 di 72

INDICE

RIFERIMENTI NORMATIVI	4
LINK UTILI	6
PREMESSA	7
DEFINIZIONI	7
PROCEDURE OPERATIVE	8
1. OPERAZIONI PROPEDEUTICHE	8
1.1. Notifica del DSCE-PP da parte dell'operatore responsabile della partita.....	8
1.2. Ricezione delle notifiche	8
1.3. Verifiche preliminari	8
1.4. Tipologie di controlli su partite di merci regolamentate destinate all'introduzione nel mercato interno.....	10
1.4.1. Valutazione DSCE-PP Parte I	10
1.4.1.1 Merci di vietata introduzione	10
1.4.1.1.2 Presenza di deroghe per le merci di vietata introduzione	12
1.4.1.1.2.1 Esenzioni ai controlli per merci regolamentate.....	13
1.4.1.2 Merci soggette a controllo.....	13
1.4.1.2.1 Merci regolamentate soggette a controllo appartenenti all'allegato XI/A del Reg. (UE) 2019/2072.....	13
1.4.1.2.2 Controlli a frequenza ridotta	14
1.4.1.2.3 Merci regolamentate soggette a controllo appartenenti all'allegato XI/B del Reg. (UE) 2019/2072.....	14
1.4.1.3 Misure di emergenza.....	16
2. ESECUZIONE DEI CONTROLLI.....	16
2.1. Controlli documentali.....	16
FOCUS - I DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO	18
Il Certificato fitosanitario.....	18
La fattura di vendita	19
L'attestazione dell'equivalenza.....	19
Diritti obbligatori	20
2.2. Controlli di identità e fisici.....	21

<i>Servizio fitosanitario nazionale</i>	
Documento tecnico ufficiale n.31	Procedura Operativa
Procedure operative per l'esecuzione dei controlli fitosanitari sulle merci in importazione	Pag. 3 di 72

Selezione del campione della partita su cui effettuare i controlli di identità e fisici	22
Metodologia di campionamento - determinazione della dimensione del campione.....	22
Semi e sementi di cereali.	28
Procedura operative specifiche per i controlli all'importazione di sementi.....	29
2.2.1. Controlli d'identità	30
2.2.2. Controlli fisici.....	30
FOCUS: Controlli fisici su alcune tipologie di merci.....	31
Frutta e verdura fresca.....	31
Fiori recisi e foglieame	36
Patate.....	37
3. COMPILAZIONE DELLA “DECISIONE DELLA PARTITA” SU TNT	44
3.1. Controllo soddisfacente.....	44
3.2. Controllo non soddisfacente - Rifiuto di una partita	45
3.3. Rifiuto parziale di una partita.....	49
4. NOTIFICHE PER ALTRI SCOPI.....	55
4.1. Successivo Trasporto (onward transportation).....	55
4.2. Partite trasbordate (Transhipment).....	59
4.3. TRANSITO (Direct Transit)	62
4.4. CONTROLLI DI IDENTITÀ E FISICI PRESSO PUNTI DI CONTROLLO DIVERSI DAL BCP DI INGRESSO (Trasferimento o Transfer to Control Point).....	65
4.5. RIENTRO DI PARTITE ORIGINARIE DELL'UNIONE IN QUANTO NON AMMESSE IN UN PAESE TERZO (Re-entry)	70

<i>Servizio fitosanitario nazionale</i>	
Documento tecnico ufficiale n.31	Procedura Operativa
Procedure operative per l'esecuzione dei controlli fitosanitari sulle merci in importazione	Pag. 4 di 72

RIFERIMENTI NORMATIVI

Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014 , recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141 della Commissione, del 13 luglio 2016, che adotta un elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale in applicazione del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio

Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali)Testo rilevante ai fini del SEE.

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione, del 18 dicembre 2018, che istituisce un elenco provvisorio di piante, prodotti vegetali o altri oggetti ad alto rischio, ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (UE) 2016/2031, e un elenco di piante per le quali non sono richiesti certificati fitosanitari per l'introduzione nell'Unione, ai sensi dell'articolo 73 di detto regolamento

Regolamento delegato (UE) 2019/829 della Commissione, del 14 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante autorizzando gli Stati membri a prevedere deroghe temporanee a fini di prove ufficiali, scientifici o educativi, sperimentali, di selezione varietale o riproduttivi

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014 della Commissione, del 12 giugno 2019, che stabilisce norme dettagliate sui requisiti minimi dei posti di controllo frontalieri, compresi i centri d'ispezione, e per il formato, le categorie e le abbreviazioni da utilizzare per l'inserimento in elenco dei posti di controllo frontalieri e dei punti di controllo (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione del 30 settembre 2019 che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema (il regolamento IMSOC) (Testo rilevante ai fini del SEE)

<i>Servizio fitosanitario nazionale</i>	
Documento tecnico ufficiale n.31	Procedura Operativa
Procedure operative per l'esecuzione dei controlli fitosanitari sulle merci in importazione	Pag. 5 di 72

Regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione del 10 ottobre 2019 che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda alcune categorie di animali e merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, i controlli specifici relativamente al bagaglio personale dei passeggeri e a piccole partite di merci spedite a persone fisiche, non destinate all'immissione in commercio, e che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Regolamento Delegato (UE) 2019/2124 Della Commissione del 10 ottobre 2019 che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i controlli ufficiali delle partite di animali e merci in transito, trasbordo e successivo trasporto attraverso l'Unione, e che modifica i regolamenti (CE) n. 798/2008, (CE) n. 1251/2008, (CE) n. 119/2009, (UE) n. 206/2010, (UE) n. 605/2010, (UE) n. 142/2011, (UE) n. 28/2012 della Commissione, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 della Commissione e la decisione 2007/777/CE della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2130 della Commissione del 25 novembre 2019 che stabilisce norme dettagliate sulle operazioni da svolgere durante e dopo i controlli documentali, i controlli di identità e i controlli fisici sugli animali e sulle merci soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri (Testo rilevante ai fini del SEE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2389 della Commissione del 7 dicembre 2022 che stabilisce norme per l'applicazione uniforme delle frequenze per i controlli di identità e i controlli fisici sulle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti che entrano nell'Unione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Standard IPPC/FAO ISPM 15 - Regulation of wood packaging material in international trade

Standard IPPC/FAO ISPM 31 - Methodologies for sampling of consignments

Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.19, Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.

Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.20, Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.

<i>Servizio fitosanitario nazionale</i>	
Documento tecnico ufficiale n.31	Procedura Operativa
Procedure operative per l'esecuzione dei controlli fitosanitari sulle merci in importazione	Pag. 6 di 72

GLOSSARIO

“DSCE – PP”: Documento Sanitario Comune di Entrata per l'importazione di piante, prodotti vegetali ed altri oggetti (Protezione delle Piante); in inglese “CHED-PP” (Common Health Entry Document for consignments of plants, plant products and other objects)

“BCP”: Border Control Post; in italiano “PCF” (Posto di Controllo Frontaliero) “SFR”: Servizio Fitosanitario Regionale o autorità competente per il territorio

“SFC”: Servizio Fitosanitario Centrale

“TNT”: Traces New Technology o NT (TRACES)

LINK UTILI

Overview sulle disposizioni europee per la circolazione di vegetali e prodotti vegetali in UE da paesi terzi https://food.ec.europa.eu/plants/plant-health-and-biosecurity/trade-plants-plant-products-non-eu-countries_en

Regolamento sui divieti temporanei di specifici prodotti ad alto rischio fitosanitario https://food.ec.europa.eu/plants/plant-health-and-biosecurity/trade-plants-plant-products-non-eu-countries/high-risk-plants_en

Dichiarazioni dei Paesi terzi per specifiche requisiti particolari di cui al regolamento UE/2072/2019 https://food.ec.europa.eu/plants/plant-health-and-biosecurity/trade-plants-plant-products-non-eu-countries/declarations-non-eu_en

Controlli a frequenza ridotta https://food.ec.europa.eu/plants/plant-health-and-biosecurity/trade-plants-plant-products-non-eu-countries/reduced-frequency-checks_en

Zone protette https://food.ec.europa.eu/plants/plant-health-and-biosecurity/protected-zones_en

Catalogo europeo delle varietà sementiere di specie ortive e agrarie https://food.ec.europa.eu/plants/plant-reproductive-material/plant-variety-catalogues-databases-information-systems_en

Dichiarazioni dei Paesi terzi sul proprio pest status *Xylella fastidiosa* https://food.ec.europa.eu/plants/plant-health-and-biosecurity/legislation/control-measures/xylella-fastidiosa/declarations-xylella-fastidiosa_en

ISPM <https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/ispms/>

<i>Servizio fitosanitario nazionale</i>	
Documento tecnico ufficiale n.31	Procedura Operativa
Procedure operative per l'esecuzione dei controlli fitosanitari sulle merci in importazione	Pag. 7 di 72

PREMESSA

L'introduzione e il transito nel territorio dell'Unione Europea di talune merci regolamentate dalla normativa fitosanitaria vigente richiedono l'esecuzione di controlli (documentali, di identità o fisici) atti a prevenire o ridurre il rischio di introduzione e diffusione di organismi nocivi sul territorio europeo.

Le procedure operative definite in questo documento hanno lo scopo di uniformare le modalità di esecuzione dei controlli richiesti sulle merci introdotte nell'Unione Europea attraverso i BCP o altri Punti di Controllo autorizzati presenti sul territorio italiano e sono destinate alle autorità fitosanitarie competenti.

L'attuale normativa comunitaria prevede che la gestione dei controlli all'importazione sia effettuata attraverso la piattaforma informatica TNT normata dal Reg. (UE) 2019/1715 (regolamento "IMSOC").

La procedura informatica si basa sulla creazione, da parte dell'operatore responsabile della partita, del Documento Sanitario Comune di Entrata-PP (DSCE-PP) su TNT, che notifica l'arrivo della partita soggetta a controllo fitosanitario all'autorità competente per il BCP. L'Autorità competente, una volta eseguiti gli opportuni controlli, ne riporta sul DSCE-PP l'esito e procede alla validazione (totale o parziale) o al rifiuto.

DEFINIZIONI

Per espletare i diversi step di verifica, è necessario porre attenzione alle definizioni riportate dall'art. 2 del Reg. (UE) 2016/2031, che supportano la comprensione dei regolamenti fitosanitari.

- a) **"Piante"**: le piante vive e le seguenti parti vive di piante (questo termine nei regolamenti non include soltanto le piante vive, come da utilizzo comune del termine, ma anche un corposo elenco di altri materiali di origine vegetale, come di seguito riportato. Da notare inoltre come per "semente" si intendano i semi destinati ad essere seminati, distinguendoli così dal termine "seme" con il quale si indicano i semi destinati a usi diversi dalla semina, come l'impiego nell'industria alimentare zootecnica o umana):
- i) sementi, in senso botanico, escluse quelle non destinate all'impianto;
 - ii) frutti, in senso botanico;
 - iii) ortaggi;
 - iv) tuberi, bulbi-tuberi, bulbi, rizomi, radici, portainnesti, stoloni;
 - v) parti aeree, fusti, stoloni epigei;
 - vi) fiori recisi;
 - vii) rami con o senza foglie;
 - viii) alberi tagliati con foglie;
 - ix) foglie, fogliame;
 - x) colture di tessuti vegetali, comprese colture cellulari, germoplasma, meristemi, cloni chimerici, materiale micropropagato;
 - xi) polline vivo e spore;
 - xii) gemme, occhi, talee, marze, innesti.
- b) **"Prodotti vegetali"**: con questo termine il regolamento identifica principalmente la vasta gamma dei prodotti legnosi più o meno lavorati: prodotti non lavorati di origine vegetale e prodotti lavorati

<i>Servizio fitosanitario nazionale</i>	
Documento tecnico ufficiale n.31	Procedura Operativa
Procedure operative per l'esecuzione dei controlli fitosanitari sulle merci in importazione	Pag. 8 di 72

che, per la loro natura o a motivo della loro trasformazione, possono provocare il rischio di diffusione di organismi nocivi da quarantena. Salvo disposizioni contrarie negli atti di esecuzione adottati ai sensi degli articoli 28, 30 e 41, il legno è considerato unicamente un prodotto vegetale qualora rispetti uno o più dei seguenti criteri:

- i) conserva totalmente o parzialmente la superficie rotonda naturale, con o senza corteccia;
- ii) non ha conservato la superficie rotonda naturale perché è stato segato, tagliato o spaccato;
- iii) è in forma di piccole placche, particelle, segatura, avanzi, trucioli o cascami e non è stato trasformato mediante l'utilizzo di colla, calore o pressione o una combinazione di tali elementi per produrre pellet, mattonelle, compensato o pannelli di particelle;
- iv) è utilizzato o è destinato a essere utilizzato come materiale da imballaggio, indipendentemente dal fatto che sia effettivamente impiegato per il trasporto di merci;
- c) **“Piante da impianto”**: con questo termine vengono intese le “piante” destinate ad essere piantate, o già piantate, ovvero: le sementi, di cui al precedente punto 1) lettera a), le talee non radicate e radicate, le piante a radice nuda o con pane di terra (in alveolo).
- d) **“Impianto”**: operazione di collocamento di piante in un substrato colturale, o di innesto od operazioni simili, per assicurarne la successiva crescita, riproduzione o moltiplicazione;
- e) **“Partita”**: quantitativo di merci, facente parte di una spedizione, afferente da un unico certificato fitosanitario; può essere costituita da uno o più lotti.
- f) **“Lotto”**: quantitativo di merci, facente parte di una partita, omogeneo per origine e composizione (es. identici genere, specie, varietà, zona di produzione) come riportato nel certificato fitosanitario.

PROCEDURE OPERATIVE

1. OPERAZIONI PROPEDEUTICHE

1.1. Notifica del DSCE-PP da parte dell'operatore responsabile della partita

L'operatore responsabile della partita, debitamente autorizzato ed abilitato, crea nella piattaforma TNT il DSCE-PP relativo alle partite per cui richiede il controllo fitosanitario, inserendo le informazioni necessarie e allegando la documentazione richiesta nella Parte I. Sottopone quindi il DSCE-PP all'autorità competente del BCP coinvolto nell'importazione.

Ogni DSCE-PP ha un numero univoco, assegnato in modo automatico dal sistema TNT e un *QR-Code*.

1.2. Ricezione delle notifiche

L'autorità competente riceve una notifica dei DSCE-PP indirizzati al/ai BCP per cui è competente nella sezione “Dashboard - i miei certificati in sospeso” di TNT (e/o anche via posta elettronica se ha attivato tale opzione per il suo profilo utente).

1.3. Verifiche preliminari

Al fine di definire se le merci sono regolamentate, e quindi se sono soggette ad obbligo di notifica e controllo, l'autorità competente verifica preliminarmente le seguenti informazioni contenute nel DSCE-PP:

<i>Servizio fitosanitario nazionale</i>	
Documento tecnico ufficiale n.31	Procedura Operativa
Procedure operative per l'esecuzione dei controlli fitosanitari sulle merci in importazione	Pag. 9 di 72

- tipologia di piante, prodotti vegetali e altri oggetti,
- codice della Nomenclatura Combinata (codice CN o codice TARIC) (<https://aidaonline7.adm.gov.it/nsitaricinternet/>),
- nome botanico,
- origine della merce,
- altre informazioni fornite dall'operatore responsabile della partita,
- destinazione d'uso dichiarata,
- scopo della notifica, indicata dall'operatore responsabile della partita, tra quelli elencati nella relativa sezione del DSCE-PP:
 - I.20 - Trasbordo
 - I.20 – per trasferimento
 - I.22 – transito
 - I.23 - mercato interno
 - I.23 – importazione privata
 - I.25 – merce di rientro

L'autorità competente verifica che la partita in oggetto rientri tra le merci regolamentate, ovvero che rientri tra le piante, prodotti vegetali e altri oggetti soggetti a controllo fitosanitario e contemplati dai regolamenti vigenti in materia fitosanitaria:

- Reg. (UE) 2019/2072 e ss. mm. ii. all. XI, con gli elenchi di piante, prodotti vegetali e altri oggetti contemplati dal controllo fitosanitario, e all. VI, con l'elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti vietati,
- Reg. (UE) 2018/2019;
- Reg. (UE) 2016/2031: art. 2, con le definizioni a supporto della comprensione dei regolamenti. Eventuali misure di emergenza.

ESEMPI

A titolo semplificativo ma non esaustivo, sono da considerare merce non regolamentata il materiale vegetale essiccato (es. spezie, fiori secchi), il materiale vegetale sottoposto a processi di lavorazione industriale e non destinato alla semina (es. chicchi di caffè), i semi destinati al consumo alimentare (es. riso, fagioli secchi, frutta secca), fatta eccezione per i semi specificatamente indicati dai regolamenti (es. i semi dei generi *Triticum*, *Secale* e *x Triticosecale* provenienti da alcuni paesi, come da allegato XI del Reg. (UE) 2019/2072 parte A punto 1).

Le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti inclusi nell'allegato XI parte C del Reg. (UE) 2019/2072, pur essendo regolamentati, sono esenti da notifica su TNT e dai relativi controlli documentali, di identità e fisici in ambito fitosanitario.

In caso di merce non regolamentata o esente da notifica su TNT, il DSCE-PP deve essere annullato in TNT dall'operatore responsabile della partita.

Si fa presente che, la verifica preliminare del DSCE-PP descritta, non è soggetta a diritti obbligatori di cui la parte II.3 del DSCE-PP, e potrebbe portare ad un annullamento della notifica stessa.

<i>Servizio fitosanitario nazionale</i>	
Documento tecnico ufficiale n.31	Procedura Operativa
Procedure operative per l'esecuzione dei controlli fitosanitari sulle merci in importazione	Pag. 10 di 72

1.4. Tipologie di controlli su partite di merci regolamentate destinate all'introduzione nel mercato interno

1.4.1. Valutazione DSCE-PP Parte I

L'autorità competente verifica in quale delle casistiche sottoelencate ricade la partita in oggetto:

- 1.4.1.1. Merci di vietata introduzione
 - 1.4.1.1.1. Presenza di deroghe per le merci di vietata introduzione
- 1.4.1.2. Merci soggette a controllo
 - 1.4.1.2.1. Merci regolamentate soggette a controllo appartenenti all'allegato XI/A del Reg. (UE) 2019/2072
 - 1.4.1.2.2. Merci a controllo ridotto
 - 1.4.1.2.3. Merci regolamentate soggette a controllo appartenenti all'allegato XI/B del Reg. (UE) 2019/2072
 - 1.4.1.2.4. Eccezioni ai controlli per merci regolamentate

A tal fine l'autorità competente verifica che la notifica sia compilata in modo corretto e in ogni sua parte, completa di tutte le informazioni e corredata dalla documentazione necessaria per le verifiche successive.

In particolare, si verifica la coerenza tra le informazioni riportate nel DSCE-PP – Parte I “Dettagli sulla partita” e quelle contenute nei documenti di accompagnamento. Si devono controllare:

- tipologia di prodotto;
- origine;
- quantitativo;
- documenti di accompagnamento:
 - certificato fitosanitario,
 - lettera di vettura / polizza di carico
 - fattura
 - altri documenti commerciali,
 - packing list,
 - dichiarazioni.

1.4.1.1 Merci di vietata introduzione

Alcune piante, prodotti vegetali o altri oggetti non possono essere importati qualora provengano da tutti o da alcuni Paesi o territori terzi (Reg. (UE) 2016/2031, art. 40). Pertanto, prima di procedere con qualsiasi altro controllo, l'autorità competente verifica che la merce non sia contemplata dai seguenti regolamenti:

- Reg. (UE) 2016/1141, che riporta l'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale di cui si vieta l'introduzione in applicazione del Reg. (UE) 2014/1143,
- Reg. (UE) 2019/2072: allegato VI, che riporta l'elenco di piante, prodotti vegetali o altri oggetti di cui è vietata l'introduzione nell'Unione, e allegato IX, che riporta l'elenco di piante, prodotti vegetali o altri oggetti di cui è vietata l'introduzione in determinate zone protette. Gli elenchi di prodotti vietati dal Reg. (UE) 2019/2072 hanno valenza permanente,

<i>Servizio fitosanitario nazionale</i>	
Documento tecnico ufficiale n.31	Procedura Operativa
Procedure operative per l'esecuzione dei controlli fitosanitari sulle merci in importazione	Pag. 11 di 72

- Reg. (UE) 2018/2019, a integrazione del precedente regolamento, stabilisce divieti a carattere temporaneo, con l'elenco di piante, prodotti vegetali o altri oggetti ad alto rischio fitosanitario di cui è vietata l'introduzione da tutti o da alcuni Paesi terzi,
- Eventuali misure di emergenza;

Le merci di vietata introduzione vanno respinte spuntando le seguenti opzioni su TNT- Parte II:

- II.3: si / non soddisfacente
- II.16: Entrata respinta o distruzione
- II.17: Physical/Altri motivi: piante, prodotti vegetali o altri oggetti vietati

The screenshot shows the 'PARTE II' section of the TNT- interface, titled 'DECISIONE SULLA PARTITA'. A warning banner at the top states: 'Similar rejected CHEDs have been detected in the last 20 days'. Below this, three decision panels are visible:

- II.3. Controllo documentale:** Includes options for 'EU standard' (Soddisfacente, Non soddisfacente) and 'Soddisfacente' / 'Non soddisfacente'. The 'Soddisfacente' option is selected with a green dot.
- II.4. Controllo identità:** Includes options for 'Soddisfacente' / 'Non soddisfacente'. The 'Non soddisfacente' option is selected with a red dot.
- II.5. Controllo fisico:** Includes options for 'Soddisfacente' / 'Non soddisfacente' and 'Reduced checks' / 'Others'. The 'Non soddisfacente' option is selected with a red dot.

<i>Servizio fitosanitario nazionale</i>	
Documento tecnico ufficiale n.31	Procedura Operativa
Procedure operative per l'esecuzione dei controlli fitosanitari sulle merci in importazione	Pag. 12 di 72

Si fa presente però che, nel caso in cui l'introduzione della merce risulti vietata, è necessario verificare prima la presenza di un eventuale deroga, come descritto nei seguenti paragrafi.

1.4.1.1.2 Presenza di deroghe per le merci di vietata introduzione

- 1.4.1.1.2.1 Deroghe per fini di prove ufficiali, scientifici o educativi, sperimentali, di selezione varietale o riproduttivi.

Il Reg. (UE) 2019/829 introduce delle deroghe temporanee ai divieti di introduzione di piante, prodotti vegetali o altri oggetti, vietati dai regolamenti descritti nei precedenti paragrafi, e di organismi nocivi, vietati ai sensi del Reg. (UE) 2016/2031.

Il Reg. (UE) 2019/829 stabilisce le condizioni con cui tali prodotti possono essere introdotti o spostati, detenuti, moltiplicati o utilizzati nell'Unione o in sue zone protette. La deroga si applica quando il materiale è impiegato a fini di prove ufficiali, scientifici o educativi, sperimentali, di selezione varietale o riproduttivi.

La spedizione deve sempre essere accompagnata dai seguenti due documenti:

- La lettera dell'Autorità (LOA) (allegato II del Reg. (UE) 2019/829)
- La lettera di accompagnamento del LOA debitamente protocollata

In presenza di questa deroga la spedizione è soggetta a controllo documentale (In caso di non conformità identificata o sospetta, l'autorità competente può eseguire controlli di identità e fisici sulla partita e definire l'adozione di eventuali misure se necessario. In caso di accertamento dei requisiti di deroga, il DSCE-PP va validato, spuntando le seguenti opzioni su TNT- Parte II:

<i>Servizio fitosanitario nazionale</i>	
Documento tecnico ufficiale n.31	Procedura Operativa
Procedure operative per l'esecuzione dei controlli fitosanitari sulle merci in importazione	Pag. 13 di 72

- II.3: si
- II.4: no
- II.5: no

1.4.1.1.2.1 Esenzioni ai controlli per merci regolamentate

Piccole partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti spedite a persone fisiche, non destinate all'immissione in commercio, sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere a condizione che siano:

- merci, diverse dalle piante da impianto;
- provenienti dalle Isole Fær Øer o dalla Groenlandia, a condizione che la loro quantità cumulata non superi il limite di peso di 10 chilogrammi.

1.4.1.2 Merci soggette a controllo

Le merci da controllare sono riportate nell'allegato XI del Reg. (UE) 2019/2072, suddivise in due distinti elenchi di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, afferenti rispettivamente alla parte A e B di tale allegato, che si distinguono per l'iter di controlli a cui vanno soggetti.

1.4.1.2.1 Merci regolamentate soggette a controllo appartenenti all'allegato XI/A del Reg. (UE) 2019/2072

Le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti inclusi nell'elenco della parte A:

- sono accompagnati da Certificato Fitosanitario;
- sono soggette ad obbligo di notifica in TNT;
- le partite di questi prodotti sono oggetto di controllo completo (documentale, di identità, fisico), con frequenza pari al 100%, fatta eccezione per i prodotti per cui sono consentiti controlli a frequenza ridotta.


<i>Servizio fitosanitario nazionale</i>	
Documento tecnico ufficiale n.31	Procedura Operativa
Procedure operative per l'esecuzione dei controlli fitosanitari sulle merci in importazione	Pag. 14 di 72

1.4.1.2.2 Controlli a frequenza ridotta

Possono far eccezione a quanto descritto al punto iii), del paragrafo 1.4.1.2.1, determinate tipologie di piante, prodotti vegetali e altri oggetti della parte A, inclusi anche nell'elenco specifico per "i controlli a frequenza ridotta", che ogni anno viene notificato dalla Commissione Europea, sulla base della stima del rischio fitosanitario. Piante, prodotti vegetali e altri oggetti, originati da tutti o da alcuni paesi terzi, Le merci incluse in tale elenco sono oggetto di controllo completo con una frequenza inferiore al 100% delle spedizioni, e sulla restante percentuale si effettua solamente il controllo documentale:

- documentale su tutti
- identità e fisico almeno sulle percentuali minime previste

https://food.ec.europa.eu/plants/plant-health-and-biosecurity/trade-plants-plant-products-non-eu-countries/reduced-frequency-checks_en.



1.4.1.2.3 Merci regolamentate soggette a controllo appartenenti all'allegato XI/B del Reg. (UE) 2019/2072

Le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti inclusi nell'elenco della parte B:

- sono accompagnati da Certificato Fitosanitario;
- sono soggette ad obbligo di notifica in TNT;
- almeno l'1% delle partite di tali prodotti sono selezionate per l'effettuazione del controllo completo;
- i DSCE-PP delle partite non selezionate per il controllo completo possono essere validati con la procedura di *Bulk Validation*.

Vi è una sezione dedicata in TNT che raggruppa automaticamente i DSCE-PP soggetti a *bulk validation* e che dà la possibilità di validazione multipla di più DSCE-PP. Si fa presente però che, i DSCE-PP con prodotti elencati nell' allegato XI parte B, ma i cui codici NC afferiscono anche a prodotti dell'allegato

<i>Servizio fitosanitario nazionale</i>	
Documento tecnico ufficiale n.31	Procedura Operativa
Procedure operative per l'esecuzione dei controlli fitosanitari sulle merci in importazione	Pag. 15 di 72

XI parte A, potrebbero non comparire nella sezione dedicata: in tal caso i DSCE-PP vanno aperti e validati singolarmente, senza apporre alcun flag sui relativi controlli.

Fanno eccezione a quanto descritto al punto iv), determinate tipologie di sementi soggette a nulla osta sementiero sulla base della normativa nazionale (Decreto legislativo del 2 febbraio 2021 n. 20): per quest'ultime, sebbene siano incluse nell'elenco dell'allegato XI parte B, non si procede alla *Bulk validation*, ma si applicano sempre controlli documentali e di identità necessari allo svolgimento delle dovute verifiche richieste dalla disciplina sementiera. Per approfondimenti si rimanda al successivo paragrafo riguardante il controllo delle sementi in base alla normativa sementiera.

Tabella riassuntiva: tipologia di controlli e frequenza per diverse casistiche

Casistiche	Notifica con DSCE-PP	Certificato fitosanitario	Controllo documentale	Controllo di identità	Controllo fisico
Merce XI/A non inclusa nei controlli a frequenza ridotta	Si	Si	100%	100%	100%
Merce XI/A inclusa nei controlli a frequenza ridotta	Si	Si	100%	in base alla normativa	in base alla normativa
Merce XI/B esente	Si	Si	≥ 1%	≥ 1%	≥ 1%

<i>Servizio fitosanitario nazionale</i>	
Documento tecnico ufficiale n.31	Procedura Operativa
Procedure operative per l'esecuzione dei controlli fitosanitari sulle merci in importazione	Pag. 16 di 72

da nulla osta sementiero					
Merce XI/B soggetta a nulla osta sementiero	Si	Si	100%	100%	≥ 1%
Merce XI/C	No	No	No	No	No

1.4.1.3 Misure di emergenza

L'Unione europea può emanare regolamenti atti ad impedire l'introduzione e diffusione di organismi nocivi stabilendo specifiche misure di controllo su determinate merci originarie di taluni Paesi terzi di cui l'autorità competente deve tener conto nell'esecuzione dei controlli.

https://food.ec.europa.eu/plants/plant-health-and-biosecurity/legislation/control-measures_en

2. ESECUZIONE DEI CONTROLLI

Le merci oggetto di controllo, già notificate su TNT dall'operatore responsabile della partita, sono messe a disposizione dell'autorità competente per il BCP.

L'autorità competente, dopo aver verificato le informazioni inserite in Parte I, procederà alla all'effettuazione dei controlli e alla compilazione della Parte II (ed eventuali Parti aggiuntive, se richieste) e alla successiva decisione finale sulla Partita.

2.1. Controlli documentali

L'autorità competente del BCP:

- 2.1.1. firma "In Progresso" il DSCE-PP in TNT.
- 2.1.2. verifica che l'operatore responsabile della partita abbia compilato il DSCE-PP in modo completo e corretto e che le informazioni ivi contenute corrispondano a quelle fornite nei seguenti documenti di accompagnamento, utilizzati per le operazioni doganali;
 - certificato fitosanitario;
 - polizza di carico o lettera di vettura;
 - fattura di vendita;
 - eventuali documenti comprovanti l'equivalenza dei materiali di moltiplicazione importati;
 - altri documenti (nulla osta sementiero, packing list, etc.);
- 2.1.3. L'autorità compente trattiene il certificato fitosanitario cartaceo in originale di tutte le partite di merci incluse negli allegati XI, parte A, e allegato XII del reg (UE) 2019/2072.
- 2.1.4. rilascia, su richiesta dell'operatore responsabile della partita, copia conforme del Certificato Fitosanitario.

<i>Servizio fitosanitario nazionale</i>	
Documento tecnico ufficiale n.31	Procedura Operativa
Procedure operative per l'esecuzione dei controlli fitosanitari sulle merci in importazione	Pag. 17 di 72

2.1.5. verifica che l'importatore sia registrato nel Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP per gli operatori italiani). Per verificare la registrazione di un nuovo importatore su TNT, l'operatore deve risultare validato come EURPO (Attività piante) con l'indicazione del codice di registrazione. In alternativa può richiedere all'importatore copia del documento di registrazione come operatore professionale rilasciato dalla Regione o Stato membro competente, riservandosi l'opzione di svolgere successive verifiche con l'Autorità di competenza contattandola direttamente per una conferma e/o fornitura diretta di copia del documento di registrazione.

A quanto sopra riportato, fanno eccezione:

- gli importatori di materiali di imballaggio in legno, di cui all'ISPM 15, anche utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo;
- altre categorie di importatori che, in alternativa alla registrazione al RUOP, devono presentare la richiesta di importazione per scopi non professionali dove dichiarano:
 - di non importare la merce a scopo di lucro o per essere ceduta a terzi, ma ai soli fini personali;
 - lo scopo dell'importazione e destinazione d'uso della merce.

Chi può importare con la richiesta di importazione occasionale?

- Privati cittadini per uso personale hobbistico,
- Enti di ricerca per uso sperimentale, nel caso di importazioni di merci non di vietata importazione,
- Associazioni o scuole per uso didattico/dimostrativo.
- Chi è escluso:
- Qualsiasi operatore professionale con attività commerciale, incluse le aziende agricole.

Se l'importatore risulta sprovvisto di registrazione, e non rientra nei casi eccezionali, la spedizione va respinta, spuntando le seguenti opzioni su TNT- Parte II:

- III.3: si / non soddisfacente
- II.16: Entrata respinta
- II.17: Other/Altri motivi: destinatario non presente nel registro ufficiale dei produttori/importatori

Documento tecnico ufficiale n.31	Procedura Operativa
Procedure operative per l'esecuzione dei controlli fitosanitari sulle merci in importazione	Pag. 18 di 72

- 2.1.6. verifica che l'importatore sia in regola con il pagamento dei diritti obbligatori;
- 2.1.7. accerta che la destinazione della partita sia coerente con quanto indicato nei documenti di accompagnamento della partita;
- 2.1.8. qualora il controllo documentale abbia esito:
 - 2.1.8.1. soddisfacente, si procede al controllo d'identità;
 - 2.1.8.2. non soddisfacente, si procede al rifiuto, secondo le indicazioni del successivo punto 3.2 – rifiuto di una partita.

FOCUS - I DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO

Il Certificato fitosanitario

Il certificato fitosanitario, rilasciato dall'autorità fitosanitaria del Paese terzo, è il documento che attesta la conformità della merce alla normativa fitosanitaria dell'Unione Europea. In particolare, si attesta l'assenza di organismi da quarantena elencati nel Reg. (UE) 2019/2072, allegato II, e che siano soddisfatti i requisiti relativi agli organismi regolamentati non da quarantena (RNQP), come previsto dagli allegati IV e V dello stesso regolamento, e ai requisiti specifici dei vegetali o prodotti vegetali (allegato. VII). La conformità della merce alla normativa fitosanitaria dell'Unione Europea si verifica anche per i rimanenti allegati del citato Reg. (UE) 2019/2072.

È necessario che la partita di merce in esame sia descritta ed accompagnata da un unico certificato fitosanitario, e che per ogni partita sia caricato dall'operatore responsabile un unico DSCE-PP (Reg. (UE) 2017/625, artt. 3-56), quindi ad ogni certificato fitosanitario in arrivo deve seguire un DSCE-PP (un certificato fitosanitario = un DSCE-PP). Qualora le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti, afferenti alla stessa partita ed inclusi nello stesso certificato fitosanitario, si distinguano però per tipologia di controlli da effettuarsi (es. certificati misti con: merci dell'allegato XI-B, soggette a validazioni in bulk,

<i>Servizio fitosanitario nazionale</i>	
Documento tecnico ufficiale n.31	Procedura Operativa
Procedure operative per l'esecuzione dei controlli fitosanitari sulle merci in importazione	Pag. 19 di 72

e merci dell'allegato XI-A, soggette a controllo completo), possono essere creati due DSCE-PP distinti, al fine di spuntare nella parte II del DSCE-PP i relativi controlli.

Il certificato, per essere valido, deve essere leggibile e compilato in tutte le sue parti nel modello in uso nel paese di origine e in lingua ufficiale UE. Per valutare la coerenza ed esaustività delle informazioni riportate si fa riferimento allo standard IPPC-FAO ISPM 12.

Casi di non validità comprendono compilazione illeggibile, incompleta, con correzioni non vidimate dall'organismo ufficiale competente, oppure la presenza di informazioni contraddittorie. Se la merce richiede delle prescrizioni particolari, è necessario che queste siano riportate in modo esaustivo nella sezione Dichiarazione supplementare, sulla base di quanto previsto in allegato VII del Reg. (UE) 2019/2072; devono essere inoltre riportati i trattamenti previsti nella apposita sezione. Nel caso di dichiarazioni supplementari assenti o non coerenti, oppure nei casi summenzionati è possibile richiedere l'invio di un certificato sostitutivo o una integrazione, debitamente timbrata e firmata.

Il certificato non è valido anche nel caso in cui sia terminato il periodo di validità previsto di 14 giorni dalla data di emissione a quella di partenza dal paese di spedizione, oppure se riguarda prodotti che sono di vietata introduzione (allegato . VI del Reg. (UE) 2019/2072). Attualmente esistono 2 forme di certificato fitosanitario egualmente valide:

Certificato fitosanitario cartaceo

La verifica della validità del certificato avviene attraverso il confronto con la data riportata nella polizza di carico o nella lettera di vettura aerea.

Il certificato, digitalizzato e caricato in forma elettronica nel DSCE, o insieme agli altri documenti di accompagnamento della spedizione, deve pervenire in originale prima della conclusione della procedura di controllo e della conseguente validazione del DSCE da parte dell'autorità competente presso il BCP.

Certificato fitosanitario elettronico

I certificati fitosanitari elettronici "Phyto" ed "*ePhyto*" sono disponibili su TNT e deve essere verificato che siano debitamente validati.

La fattura di vendita

La fattura di vendita attesta l'effettiva transazione commerciale; deve esserci coincidenza tra l'intestatario e il destinatario del certificato fitosanitario, in caso contrario possono essere richiesti dei documenti integrativi.

L'attestazione dell'equivalenza

Per le *piante da impianto*, ai sensi della normativa sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione, deve rientrare tra i documenti di accompagnamento l'attestazione dell'equivalenza dei materiali importati.

Per le *specie da frutto e le piantine ortive*, qualora il Paese terzo non sia già stato riconosciuto equivalente, è necessaria un'autorizzazione del MASAF, relativa alla specie importata e al paese di origine della merce.

<i>Servizio fitosanitario nazionale</i>	
Documento tecnico ufficiale n.31	Procedura Operativa
Procedure operative per l'esecuzione dei controlli fitosanitari sulle merci in importazione	Pag. 20 di 72

Per l'importazione di *specie ornamentali*, l'equivalenza deve essere attestata dall'importatore attraverso un'apposita dichiarazione di equivalenza, che deve pervenire insieme al documento di identità del dichiarante.

Per le sementi i documenti specifici: nulla osta sementiero, o autorizzazione ministeriale per uso sperimentale, o deroga per le prove di laboratorio del CREA).

Diritti obbligatori

I diritti obbligatori sono versati dall'importatore o dal suo rappresentante in dogana in favore dell'Autorità responsabile dei controlli presso il BCP ~~vengono calcolati~~ sulla base del servizio erogato, ovvero dei controlli effettivamente eseguiti sulla partita:

- nessun controllo (validazione in bulk), nessun diritto
- controllo documentale: 7,00 €
- controllo di identità: 7,00 € per partita di dimensioni equivalenti al massimo al carico di un camion, di un vagone ferroviario o di un container di capacità comparabile; 14,00 € per partite di dimensioni maggiori.
- controllo fisico, la tariffa si distingue in base alla tipologia e quantità di piante, prodotti vegetali e altri oggetti (Reg. (UE) 2017/625 allegato4 p.VIII):
 - a) talee, piantine (eccetto i materiali forestali di moltiplicazione), giovani piante di fragole o di vegetali:
 - 17,5 EUR per partita, fino a 10 000 unità,
 - 0,70 EUR per partita ogni 1 000 unità aggiuntive,
 - 140 EUR come tariffa massima per partita,
 - b) alberi, arbusti (diversi dagli alberi di Natale), altre piante legnose da vivaio, compresi i materiali forestali di moltiplicazione (diversi dalle sementi):
 - 17,5 EUR per partita, fino a 10 000 unità,
 - 0,44 EUR per partita ogni 1 000 unità aggiuntive,
 - 140 EUR come tariffa massima per partita,
 - c) bulbi, zampe, rizomi, tuberi, destinati alla piantagione (diversi dalle patate):
 - 17,5 EUR per partita, fino a 200 kg di peso,
 - 0,16 EUR per partita ogni 10 kg aggiuntivi,
 - 140 EUR come tariffa massima per partita,
 - d) sementi, colture di tessuti vegetali:
 - 7,5 EUR per partita, fino a 100 kg di peso,
 - 0,175 EUR per partita ogni 10 kg aggiuntivi,
 - 140 EUR come tariffa massima per partita,
 - e) altre piante destinate alla piantagione, non altrove specificate in questo punto:
 - 17,5 EUR per partita, fino a 5 000 unità,
 - 0,18 EUR per partita ogni 100 unità aggiuntive,
 - 140 EUR come tariffa massima per partita,
 - f) fiori recisi:
 - 17,5 EUR per partita, fino a 20 000 unità,
 - 0,14 EUR per partita ogni 1 000 unità aggiuntive,

<i>Servizio fitosanitario nazionale</i>	
Documento tecnico ufficiale n.31	Procedura Operativa
Procedure operative per l'esecuzione dei controlli fitosanitari sulle merci in importazione	Pag. 21 di 72

- 140 EUR come tariffa massima per partita,
- g) rami con foglie, parti di conifere (diversi dagli alberi di Natale tagliati):
 - 17,5 EUR per partita, fino a 100 kg di peso,
 - 1,75 EUR per partita ogni 100 kg aggiuntivi,
 - 140 EUR come tariffa massima per partita,
- h) alberi di Natale tagliati:
 - 17,5 EUR per partita, fino a 1 000 unità,
 - 1,75 EUR per partita ogni 100 unità aggiuntive,
 - 140 EUR come tariffa massima per partita.
- i) foglie di piante, quali erbe aromatiche, spezie e vegetali da foglia:
 - 17,5 EUR per partita, fino a 100 kg di peso,
 - 1,75 EUR per partita ogni 10 kg aggiuntivi,
 - 140 EUR come tariffa massimo per partita,
- j) frutta, ortaggi (diversi dai vegetali da foglia):
 - 17,5 EUR per partita, fino a 25 000 kg di peso,
 - 0,7 EUR per partita ogni 1 000 kg aggiuntivi,
- k) tuberi di patata:
 - 52,5 EUR per partita, fino a 25 000 kg di peso,
 - 52,5 EUR per partita ogni 25 000 kg aggiuntivi,
- l) legname (diverso dalla corteccia):
 - 17,5 EUR per partita, fino a 1 000 m³ di volume,
 - 0,175 EUR per partita ogni 10 m³ aggiuntivi,
- m) terra e terreno di coltura, corteccia:
 - 17,5 EUR per partita, fino a 25 000 kg di peso,
 - 0,7 EUR per partita ogni 1 000 kg aggiuntivi,
 - 140 EUR come tariffa massima per partita,
- n) semi:
 - 17,5 EUR per partita, fino a 25 000 kg di peso,
 - 0,7 EUR per partita ogni 1 000 kg aggiuntivi,
 - 700 EUR come tariffa massima per partita,
- o) Altri vegetali o prodotti vegetali non altrove specificati in questo punto:
 - 17,5 EUR per partita

Qualora una spedizione non sia costituita esclusivamente di prodotti che rientrano nella descrizione dei rispettivi trattini, la parte della spedizione costituita da prodotti che rientrano nella descrizione del rispettivo trattino (partita o partite) è considerata come una spedizione separata, e in tal caso, i diritti obbligatori di più tipologie di controlli si sommano.

2.2. Controlli di identità e fisici

I Controlli di identità e fisici devono essere effettuati presso le strutture rese disponibili dall'Ente Gestore del BCP al Servizio Fitosanitario, opportunamente attrezzate, sulla base di quanto previsto dal Reg. (UE) 2019/1014. L'ispezione può in alternativa essere effettuata presso strutture di magazzinaggio

<i>Servizio fitosanitario nazionale</i>	
Documento tecnico ufficiale n.31	Procedura Operativa
Procedure operative per l'esecuzione dei controlli fitosanitari sulle merci in importazione	Pag. 22 di 72

commerciali situate in prossimità del BCP e opportunamente autorizzate, a condizione che tali strutture soddisfino i requisiti minimi stabiliti dagli articoli 3 e 4 del citato Reg. (UE) 2019/1014.

Selezione del campione della partita su cui effettuare i controlli di identità e fisici

I controlli d'identità e fisico richiedono che il campione da ispezionare sia rappresentativo e correttamente dimensionato, rispettando le indicazioni riportate nello Standard IPPC/FAO ISPM 31, al fine di presentare una quantità statisticamente significativa della merce oggetto di controllo o nel rispetto di eventuali norme specifiche.

La partita di merce da controllare può essere composta da uno o più lotti omogenei. La valutazione dell'omogeneità dei lotti si basa sul rischio fitosanitario rappresentato da diverse caratteristiche quali, per esempio: origine, produttore, impianto di confezionamento, specie, varietà o grado di maturazione, esportatore, zona di produzione, organismi nocivi regolamentati e loro caratteristiche, trattamento all'origine, tipo di lavorazione, ecc. È necessario tenere conto di ciò, identificando ciascun lotto, nell'eventualità di applicare le misure previste limitatamente alla parte di spedizione eventualmente non conforme.

La partita da ispezionare deve essere messa a totale disposizione dell'autorità competente, la quale deve avere la possibilità di esaminarla nella sua totalità. Tuttavia, l'ispezione di una determinata partita, non essendo sempre possibile nella sua interezza, avviene attraverso un campionamento. L'esame visivo, quindi, non interesserà più la totalità della partita ma una sua parte rappresentativa

Metodologia di campionamento - determinazione della dimensione del campione

Il campionamento dei lotti in una partita comprende l'identificazione dell'unità indipendente appropriata per il campionamento. Nel caso di alcune piante o prodotti vegetali, l'unità è identificata come segue (allegato III del Reg. (UE) 2019/2130):

- frutti, in senso botanico: 1 frutto;
- fiori recisi: 1 fusto;
- fogliame, ortaggi a foglia: 1 foglia;
- tuberi, bulbi, rizomi: 1 tubero o bulbo o rizoma;
- piante da impianto: 1 pianta;
- rami: 1 ramo;
- legno e corteccia: da determinare caso per caso, con il pezzo più piccolo di peso, comunque, non inferiore a 1 kg;
- sementi: 1 seme.

In base alla tipologia merceologica, il campionamento per i controlli fitosanitari eseguiti mediante esame visivo sarà condotto utilizzando differenti schemi di campionamento, tra quelli descritti nell'ISPM 31, come di seguito specificato:

- *piante da impianto non dormienti con radici*: uno schema di campionamento in grado di individuare con un'affidabilità del 95 % un livello di presenza di piante infette dell'1 % o superiore;

<i>Servizio fitosanitario nazionale</i>	
Documento tecnico ufficiale n.31	Procedura Operativa
Procedure operative per l'esecuzione dei controlli fitosanitari sulle merci in importazione	Pag. 23 di 72

- *piante da impianto dormienti, compresi tuberi, bulbi e rizomi*: uno schema di campionamento in grado di individuare con un'affidabilità del 95 % un livello di presenza di piante infette del 2 % o superiore;
- *prodotti vegetali conformi ai controlli a frequenza ridotta*: uno schema di campionamento in grado di individuare con un'affidabilità dell'80 % un livello di presenza di piante infette del 5 % o superiore;
- *talee, piante, prodotti vegetali e altri oggetti senza radici*, non rientranti nelle lettere a), b) e c): uno schema di campionamento in grado di individuare con un'affidabilità del 95 % un livello di presenza di piante infette del 5 % o superiore;
- *lotti di sementi e ortaggi a foglia inferiori o uguali a 500 unità*: uno schema di campionamento ipergeometrico, in grado di individuare con un'affidabilità del 95 % un livello di presenza di piante infette del 10 % o superiore.

Il campione, una volta prelevato, è a completa disposizione dell'autorità competente ed eventualmente trasferito presso l'area del BCP o del magazzino doganale autorizzato, appositamente attrezzata per l'esame. La consistenza della merce prelevata dovrà garantire sia l'esame visivo, sia un eventuale test di laboratorio, per il quale si predisporrà appositamente un sottocampione.

Se le caratteristiche della tipologia merceologica sono tali da permettere un trasferimento agile (cassette, vegetali di ridotte dimensioni, scatoloni, sacchetti...), il campione viene ispezionato all'interno del laboratorio riservato al Servizio Fitosanitario. Qualora, invece, le caratteristiche della tipologia merceologica fossero tali da non permettere un trasferimento agile (es. legname segato o in tronchi, vegetali di grandi dimensioni), la merce deve essere ispezionata in un'area adiacente al punto di scarico della medesima, presso il BCP o il magazzino doganale autorizzato.

Per individuare eventuali organismi nocivi di quarantena o regolamentati nei vegetali o prodotti vegetali in esame, l'ispezione può prevedere l'uso di kit o tecniche diagnostiche rapide e può in ogni caso comportare la distruzione di tutta o di una parte della merce prelevata.

Seguendo le indicazioni stabilite dai regolamenti per le diverse tipologie di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, si procede quindi alla determinazione del numero di unità da campionare, ovvero della numerosità o dimensione del campione.

A tale scopo si utilizzano le sottostanti secondo lo standard ISPM 31, che tengono in considerazione i seguenti parametri per il dimensionamento del campione:

- il livello di confidenza (%) desiderato, che indica l'affidabilità del campionamento, ovvero la probabilità che una spedizione infestata venga rilevata con un campione di date dimensioni,
- il livello di rilevamento (%) desiderato, che indica la percentuale minima di infestazione che può essere rilevata con un campione di date dimensioni,
- il livello di efficacia del rilevamento (%), che indica la performance dell'ispezione, ovvero con quale probabilità i metodi utilizzati (es. test di laboratorio, indagini visive, etc.) sono in grado di rilevare la presenza di un'infestazione nel campione.

Le tabelle 1, 2 e 3 sono basate su una distribuzione di campionamento ipergeometrica e vengono prese in considerazione per lotti di piccole dimensioni. È considerato un lotto di piccole dimensioni quando la dimensione del campione è \geq al 5% della dimensione totale del lotto. In base al numero di unità costituenti il lotto da campionare (prima colonna di ciascuna tabella), si verificherà il corrispettivo

<i>Servizio fitosanitario nazionale</i>	
Documento tecnico ufficiale n.31	Procedura Operativa
Procedure operative per l'esecuzione dei controlli fitosanitari sulle merci in importazione	Pag. 24 di 72

numero minimo di unità costituenti il campione, guardando alla colonna della tabella corrispondente alla combinazione “intervallo di confidenza x intervallo di rilevamento” da ottenere.

Tabella 1. Dimensioni minime dei campioni per intervalli di confidenza al 95% e 99% e per i diversi livelli di rilevamento (5, 2, 1, 0.5, 0.1 %), sulla base di una distribuzione ipergeometrica.

Numero di unità del lotto	P = 95% (livello di confidenza)					P = 99% (livello di confidenza)				
	% livello di rilevamento x efficacia del rilevamento					% livello di rilevamento x efficacia del rilevamento				
	5	2	1	0.5	0.1	5	2	1	0.5	0.1
25	24*	-	-	-	-	25*	-	-	-	-
50	39*	48	-	-	-	45*	50	-	-	-
100	45	78	95	-	-	59	90	99	-	-
200	51	105	155	190	-	73	136	180	198	-
300	54	117	189	285*	-	78	160	235	297*	-
400	55	124	211	311	-	81	174	273	360	-
500	56	129	225	388*	-	83	183	300	450*	-
600	56	132	235	379	-	84	190	321	470	-
700	57	134	243	442*	-	85	195	336	549*	-
800	57	136	249	421	-	85	199	349	546	-
900	57	137	254	474*	-	86	202	359	615*	-
1 000	57	138	258	450	950	86	204	368	601	990
2 000	58	143	277	517	1553	88	216	410	737	1800
3 000	58	145	284	542	1895	89	220	425	792	2353
4 000	58	146	288	556	2108	89	222	433	821	2735
5 000	59	147	290	564	2253	89	223	438	840	3009
6 000	59	147	291	569	2358	90	224	442	852	3214
7 000	59	147	292	573	2437	90	225	444	861	3373

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n.31	Procedura Operativa
Procedure operative per l'esecuzione dei controlli fitosanitari sulle merci in importazione	Pag. 25 di 72

8 000	59	147	293	576	2498	90	225	446	868	3500
9 000	59	148	294	579	2548	90	226	447	874	3604
10 000	59	148	294	581	2588	90	226	448	878	3689
20 000	59	148	296	589	2781	90	227	453	898	4112
30 000	59	148	297	592	2850	90	228	455	905	4268
40 000	59	149	297	594	2885	90	228	456	909	4348
50 000	59	149	298	595	2907	90	228	457	911	4398
60 000	59	149	298	595	2921	90	228	457	912	4431
70 000	59	149	298	596	2932	90	228	457	913	4455
80 000	59	149	298	596	2939	90	228	457	914	4473
90 000	59	149	298	596	2945	90	228	458	915	4488
100 000	59	149	298	596	2950	90	228	458	915	4499
200 000+	59	149	298	597	2972	90	228	458	917	4551

Tabella 2. Dimensioni minime dei campioni per intervalli di confidenza all'80% e 90% e per i diversi livelli di rilevamento (5, 2, 1, 0.5, 0.1 %), sulla base di una distribuzione ipergeometrica.

Numero di unità del lotto	P = 80% (livello di confidenza)					P = 90% (livello di confidenza)				
	% livello di rilevamento x efficacia del rilevamento					% livello di rilevamento x efficacia del rilevamento				
	5	2	1	0.5	0.1	5	2	1	0.5	0.1
100	27	56	80	-	-	37	69	90	-	-
200	30	66	111	160	-	41	87	137	180	-
300	30	70	125	240*	-	42	95	161	270*	-
400	31	73	133	221	-	43	100	175	274	-
500	31	74	138	277*	-	43	102	184	342*	-
600	31	75	141	249	-	44	104	191	321	-
700	31	76	144	291*	-	44	106	196	375*	-
800	31	76	146	265	-	44	107	200	350	-

<i>Servizio fitosanitario nazionale</i>	
Documento tecnico ufficiale n.31	Procedura Operativa
Procedure operative per l'esecuzione dei controlli fitosanitari sulle merci in importazione	Pag. 26 di 72

900	31	77	147	298*	-	44	108	203	394*	-
1 000	31	77	148	275	800	44	108	205	369	900
2 000	32	79	154	297	1106	45	111	217	411	1368
3 000	32	79	156	305	1246	45	112	221	426	1607
4 000	32	79	157	309	1325	45	113	223	434	1750
5 000	32	80	158	311	1376	45	113	224	439	1845
6 000	32	80	159	313	1412	45	113	225	443	1912
7 000	32	80	159	314	1438	45	114	226	445	1962
8 000	32	80	159	315	1458	45	114	226	447	2000
9 000	32	80	159	316	1474	45	114	227	448	2031
10 000	32	80	159	316	1486	45	114	227	449	2056
20 000	32	80	160	319	1546	45	114	228	455	2114
30 000	32	80	160	320	1567	45	114	229	456	2216
40 000	32	80	160	320	1577	45	114	229	457	2237
50 000	32	80	160	321	1584	45	114	229	458	2250
60 000	32	80	160	321	1588	45	114	229	458	2258
70 000	32	80	160	321	1591	45	114	229	458	2265
80 000	32	80	160	321	1593	45	114	229	459	2269
90 000	32	80	160	321	1595	45	114	229	459	2273
100 000	32	80	160	321	1596	45	114	229	459	2276
200 000	32	80	160	321	1603	45	114	229	459	2289

Tabella 3. Per diverse dimensioni del lotto e sulla base di un livello di rilevamento del 10%, sono indicate le dimensioni minime dei campioni ed i corrispettivi livelli di confidenza raggiunti, sulla base di una distribuzione ipergeometrica.

Unità del lotto	Dimensione del campione	Livello di confidenza
10	10	1
50	22	0.954

<i>Servizio fitosanitario nazionale</i>	
Documento tecnico ufficiale n.31	Procedura Operativa
Procedure operative per l'esecuzione dei controlli fitosanitari sulle merci in importazione	Pag. 27 di 72

100	25	0.952
200	27	0.953
300	28	0.955
400	28	0.953
500	28	0.952
1 000	28	0.950
1 500	29	0.954
3 000	29	0.954

Le tabelle 4 e 5 sono basate su una distribuzione binomiale o su una distribuzione di Poisson, e vengono prese in considerazione per lotti di grandi dimensioni, sufficientemente omogeneizzati. È considerato un lotto di grandi dimensioni quando la dimensione del campione è < al 5% della dimensione del lotto. Se si considera il livello di efficienza del rilevamento (prima colonna) del 100%, nella prima riga delle tabelle troviamo le dimensioni del campione corrispondenti alla combinazione “intervallo di confidenza x intervallo di rilevamento” da ottenere.

Tabella 4. Dimensioni minime dei campioni per intervalli di confidenza al 95% e 99% e per i diversi livelli di rilevamento, in relazione ai valori di efficacia, quando il lotto è di grandi dimensioni e sufficientemente omogeneizzato, sulla base di una distribuzione binomiale

% efficacia del rilevamento	P = 95% (livello di confidenza)					P = 99% (livello di confidenza)				
	% livello di rilevamento					% livello di rilevamento				
	5	2	1	0.5	0.1	5	2	1	0.5	0.1
100	59	149	299	598	2995	90	228	459	919	4603
99	60	150	302	604	3025	91	231	463	929	4650
95	62	157	314	630	3152	95	241	483	968	4846
90	66	165	332	665	3328	101	254	510	1022	5115
85	69	175	351	704	3523	107	269	540	1082	5416
80	74	186	373	748	3744	113	286	574	1149	5755
75	79	199	398	798	3993	121	305	612	1226	6138
50	119	299	598	1197	5990	182	459	919	1840	9209

<i>Servizio fitosanitario nazionale</i>	
Documento tecnico ufficiale n.31	Procedura Operativa
Procedure operative per l'esecuzione dei controlli fitosanitari sulle merci in importazione	Pag. 28 di 72

25	239	598	1197	2396	11982	367	919	1840	3682	18419
10	598	1497	2995	5990	29956	919	2301	4603	9209	46050

Tabella 5. Dimensioni minime dei campioni per intervalli di confidenza al 95% e 99% e per i diversi livelli di rilevamento, in relazione ai valori di efficacia, quando il lotto è di grandi dimensioni e sufficientemente omogenizzato, sulla base di una distribuzione di Poisson.

% efficacia del rilevamento	P = 95% (livello di confidenza)					P = 99% (livello di confidenza)				
	% livello di rilevamento					% livello di rilevamento				
	5	2	1	0.5	0.1	5	2	1	0.5	0.1
100	60	150	300	600	2996	93	231	461	922	4606
99	61	152	303	606	3026	94	233	466	931	4652
95	64	158	316	631	3154	97	243	485	970	4848
90	67	167	333	666	3329	103	256	512	1024	5117
85	71	177	353	705	3525	109	271	542	1084	5418
80	75	188	375	749	3745	116	288	576	1152	5757
75	80	200	400	799	3995	123	308	615	1229	6141
50	120	300	600	1199	5992	185	461	922	1843	9211
25	240	600	1199	2397	11983	369	922	1843	3685	18421
10	600	1498	2996	5992	29958	922	2303	4606	9211	46052

Semi e sementi di cereali.

Le dimensioni minime dei campioni primari devono essere scelte in modo che il campione composito (globale) contenga almeno la quantità minima di semi necessaria per l'ispezione visiva o per i test di laboratorio previsti. Le Tabelle 3 o 4 dell'ISPM n. 31 possono essere utilizzate per determinare la dimensione del campione necessaria per rilevare un determinato livello di infestazione/infezione in una partita di sementi o di semi.

Se si ispezionano 2995 semi da un lotto di cereali, si ha un livello di confidenza del 95% nel rilevare un'infezione presente nello 0,1% dei semi.

Nel caso delle sementi si dovrebbe scegliere un livello più restrittivo: se si ispezionano 4603 semi si ha un livello di confidenza del 99% nel rilevare un'infezione nello 0,1% dei semi.

<i>Servizio fitosanitario nazionale</i>	
Documento tecnico ufficiale n.31	Procedura Operativa
Procedure operative per l'esecuzione dei controlli fitosanitari sulle merci in importazione	Pag. 29 di 72

A seconda del peso di 1000 semi del cereale, i requisiti saranno soddisfatti con dimensioni del campione comprese tra 0,5 e 2,5 kg.

Questo tipo di campionamento può rivelare insetti contaminanti, che di solito sono più leggeri dei semi ma non è una procedura appropriata per agenti patogeni o nematodi. Per rilevare tali agenti patogeni, dovrebbe essere utilizzato il campionamento combinato con test di laboratorio.

Non c'è differenza tra il campionamento per l'ispezione visiva e quello effettuato per le prove di laboratorio.

Il campione composito può essere suddiviso in campioni più piccoli per ispezione visiva e/o prove di laboratorio (campioni di lavoro) contenenti comunque un numero minimo di semi corrispondente ai livelli di confidenza e di infezioni scelti. In questo caso è consigliabile utilizzare un separatore meccanico per preparare i campioni di lavoro.

I campioni raccolti devono essere maneggiati con cura, imballati strettamente e sigillati per ridurre il movimento del seme all'interno del sacchetto. Ogni sacchetto deve essere confezionato in modo da evitare la possibile fuoriuscita di organismi nocivi.

Per altre tipologie di semi o sementi è consigliabile seguire le linee guida di campionamento EPPO o ISTA se disponibili.

Procedura operative specifiche per i controlli all'importazione di sementi

Le sementi introdotte da Paesi terzi sul territorio europeo possono essere soggette a controlli in base alla normativa fitosanitaria e/o sementiera.

In base alla normativa fitosanitaria: Reg. (UE)2019/2072:

- se le sementi, per specie e codice doganale sono incluse in allegato. XI A si segue la procedura ordinaria;
- se le sementi, per specie e codice doganale, sono incluse in allegato . XI B, non essendo soggette a controllo fitosanitario obbligatorio, si può eseguire la *Bulk Validation*, fatta eccezione per le specie sementiere che rientrano nella normativa sementiera nazionale

In base alla normativa sementiera, i controlli documentali e di identità devono essere effettuati qualora le sementi siano elencate nell'allegato II del D.lgs. 2 febbraio 2021, n. 20, e pertanto soggette alle verifiche prescritte dalla normativa sementiera. Nel caso di sementi soggette ai controlli della normativa sementiera sopra citata, è necessario che l'importatore, munito di autorizzazione sementiera, ottenga preventivamente il rilascio di un nulla osta sementiero rilasciato dal SFR competente per il territorio in cui l'importatore ha sede legale. Le sementi da importare devono essere inoltre iscritte al registro europeo delle varietà agrarie e ortive, consultabile sul sito <https://cpvo.europa.eu/en/applications-and-examinations/cpvo-variety-finder>.

<https://ec.europa.eu/food/plant-variety-portal/>

All'atto del controllo presso il punto di entrata, l'autorità competente verifica, controllando la conformità dei cartellini e dei documenti che accompagnano la merce, che le sementi autorizzate, per quantitativo e varietà, corrispondano a quelle che si vuole introdurre.

<i>Servizio fitosanitario nazionale</i>	
Documento tecnico ufficiale n.31	Procedura Operativa
Procedure operative per l'esecuzione dei controlli fitosanitari sulle merci in importazione	Pag. 30 di 72

In caso di esito soddisfacente dei controlli, l'autorità competente convalida il nulla osta sementiero, presentato in quattro copie:

- due copie sono consegnate all'importatore o all'operatore responsabile della partita;
- una copia è inviata al SFR competente per il territorio in cui l'importatore ha sede legale;
- una copia è acquisita agli atti dal SFR competente per BCP.

In caso di esito negativo dei controlli, l'autorità competente procede alla richiesta di riemissione/emissione del nulla osta sementiero o al respingimento della partita o secondo i casi. Se la semente non è conforme a quanto previsto dalla legislazione in materia sementiera (es. una varietà non registrata là dove è richiesta la registrazione), il DSCE-PP viene respinto, dandone comunicazione al SFR che ha emesso il nulla osta originario.

2.2.1. Controlli d'identità

2.2.1.1. L' autorità competente:

2.2.1.1.1. procede al controllo di identità in seguito alla comunicazione da parte dell'operatore responsabile della partita, della disponibilità e della localizzazione della partita oggetto di controllo. Qualora sia necessario avere pieno accesso all'intera partita ai fini dei controlli di identità le partite sono scaricate parzialmente o interamente dal mezzo di trasporto.

2.2.1.1.2. esegue i controlli di identità tenendo conto che i seguenti elementi corrispondano alle informazioni fornite nei documenti allegati:

- corrispondenza del mezzo di trasporto ove applicabile;
- corrispondenza dei sigilli sui contenitori o sul mezzo di trasporto, ove applicabile;
- corrispondenza del contenuto delle partite prese in esame;
- corrispondenza del quantitativo della partita presa in esame.

2.2.1.2. Qualora il controllo d'identità abbia esito:

2.2.1.2.1. soddisfacente, si procede al controllo fisico;

2.2.1.2.2. non soddisfacente, si procede al rifiuto, secondo le indicazioni del successivo punto 3.2 – rifiuto di una partita.

2.2.2. Controlli fisici

I controlli fisici si basano sull'ispezione visiva e, se del caso, su campionamento ed analisi e test di laboratorio.

L'autorità competente verifica che la spedizione sia esente da organismi nocivi e conforme ai requisiti previsti dalla normativa fitosanitaria (Reg. (UE) 2016/2031, Reg. (UE) 2019/2072 ed eventuali misure di emergenza specifiche). In particolare:

- la merce non deve essere contaminata da organismi nocivi elencati nell'allegato II del Reg. (UE) 2019/2072 o definiti da eventuali misure di emergenza specifiche;
- la merce deve rispettare i requisiti previsti per gli RNQP in allegato V del Reg. (UE) 2019/2072;

<i>Servizio fitosanitario nazionale</i>	
Documento tecnico ufficiale n.31	Procedura Operativa
Procedure operative per l'esecuzione dei controlli fitosanitari sulle merci in importazione	Pag. 31 di 72

- se destinata a Zone Protette, non devono esserci divieti di importazione specifici (allegato IX del Reg. (UE) 2019/2072) e la merce deve essere conforme ai requisiti per la movimentazione in tali zone (allegato X del Reg. (UE) 2019/2072).

In caso di sospetta presenza di organismi nocivi, può essere prelevato un campione da inviare ad un laboratorio ufficialmente riconosciuto. L'autorità competente redige un verbale di campionamento dettagliato, che accompagna la parte della merce prelevata necessaria per le analisi al laboratorio ufficiale. Il verbale da inviare al laboratorio deve contenere le seguenti informazioni:

- Data di campionamento
- Identificativo importazione (n. DSCE-PP)
- Provenienza della merce
- Importatore o suo rappresentante
- Dati identificativi del campione (specie botanica, varietà, n. di lotto, consistenza)
- Analisi richiesta
- Il verbale è messo a disposizione del:
 - autorità competente;
 - operatore responsabile della partita;
 - laboratorio.

Il verbale di campionamento può essere sostituito anche dalla sezione II.6 di TNT debitamente compilata e comprendente tutte le informazioni richieste.

Le istruzioni operative specifiche per i controlli fisici su determinate tipologie di piante, prodotti vegetali ed altri oggetti sono riportate nel focus successivo.


FOCUS: Controlli fisici su alcune tipologie di merci

Frutta e verdura fresca

Tutte le spedizioni importate vengono ispezionate. Inoltre, ogni tipo e varietà di pianta è controllata separatamente.

La dimensione del campione deve essere determinata conformemente al presente manuale.

L'ispezione visiva riguarda il controllo di contenitori, imballaggi, impianti (stato fisico, temperatura di trasporto, omogeneità degli imballaggi, ecc.) e, se necessario, mezzi di trasporto, al fine di rilevare la presenza di organismi nocivi e verificare la soluzione delle specifiche prescrizioni.



Esame del frutto durante l'ispezione fisica.


<i>Servizio fitosanitario nazionale</i>	
Documento tecnico ufficiale n.31	Procedura Operativa
Procedure operative per l'esecuzione dei controlli fitosanitari sulle merci in importazione	Pag. 33 di 72

Particolare attenzione dovrebbe essere prestata alla presenza di terreno e residui vegetali sul fondo delle scatole e nel materiale di imballaggio.

Il frutto viene posto su un tavolo di ispezione inclinato dotato di una lente d'ingrandimento e di una forte illuminazione, sul quale vengono lentamente fatti rotolare ed esaminati uno per uno.

L'ispezione visiva dei campioni si concentra sulla rilevazione di: a) sintomi (marciume, macchie, lesioni, discolorazioni, deformità, torsione delle foglie) e segni di malattie (macchie, pustole, essudazione batterica, ecc.) b) indicazioni che documentano la presenza di insetti (ad esempio insetti stessi, uova, fori d'ingresso e uscita, rosura, deformità), c) materiale vegetale estraneo (semi di erbe infestanti) e d) suolo.

I controlli fisici hanno lo scopo di rilevare non solo gli organismi viventi, ma anche quelli morti.



Indicazioni (luoghi di deposizione delle uova) che documentano la presenza di insetti (ad esempio Tephritidae) sui frutti. Fonte: per gentile concessione di Richard Piper Australian Scientific Advisory Services/FAO/IAEA (2019).

<i>Servizio fitosanitario nazionale</i>	
Documento tecnico ufficiale n.31	Procedura Operativa
Procedure operative per l'esecuzione dei controlli fitosanitari sulle merci in importazione	Pag. 34 di 72

Per ogni tipo di materiale vegetale, tutte le sue superfici vengono attentamente esaminate.

Sui frutti vengono praticate incisioni per identificare organismi (principalmente insetti: ad esempio *Tephritidae*) che non possono essere rilevati esternamente. Per poter accertare un tasso di infestazione da carico del 10% con un livello di confidenza del 95%, dovremmo selezionare casualmente dal nostro campione originale 30 frutti da tagliare. Se vogliamo accertare un tasso di infestazione da carico del 5% con lo stesso livello di fiducia (95%), allora dovremo tagliare il doppio dei frutti (cioè il 60%) dal nostro campione originale.

Nelle aree di controllo dovrebbero esserci trappole con attrattivi (a seconda del tipo di insetti esistono diverse sostanze attrattive) per il rilevamento di insetti volanti (ad es. *Tephritidae*). Se vengono registrate catture di adulti nelle trappole senza che siano state rilevate infestazioni nella merce, il controllo deve essere ripetuto ed essere più intenso.

Per ulteriori informazioni sull'ispezione degli agrumi si veda la norma EPPO **PM 3/90 (1) Ispezione delle partite di agrumi**.

Nelle verdure a foglia l'esame deve essere fatto con attenzione, sia all'estremità superiore delle foglie, sia nella parte inferiore.

Le verdure a foglia devono essere scosse su carta bianca per determinare la presenza di insetti specifici (ad esempio tripidi).



Incisioni nei frutti per determinare la presenza di insetti.

Documento tecnico ufficiale n.31	Procedura Operativa
Procedure operative per l'esecuzione dei controlli fitosanitari sulle merci in importazione	Pag. 35 di 72



Sintomatologia dall'attività delle larve. Fonte: Richard Piper Australian Scientific Advisory Services/FAO/IAEA (2019).



Attacco di di tripidi. Fonte: EPPO

<i>Servizio fitosanitario nazionale</i>	
Documento tecnico ufficiale n.31	Procedura Operativa
Procedure operative per l'esecuzione dei controlli fitosanitari sulle merci in importazione	Pag. 36 di 72

Nelle verdure a bulbo:

Ispezionare la parte ipogea (ad esempio bulbi) e la parte epigea (gambo) delle piante per indicazioni sull'attività degli insetti.

Se trovi fori di ingresso o uscita o otturazioni di parti di piante, fai incisioni nelle parti di piante corrispondenti per determinare la causa.

Cerca i sintomi che indicano la presenza di nematodi, sulla parte ipogea (nodi, decolorazioni, lesioni, marciume, necrosi, torsioni e gonfiore delle radici sottili, eccessiva ramificazione delle radici) e sulla parte epigea (avvizzimento, necrosi, decolorazioni, deformazioni) parte delle piante.

Prendiamo sicuramente un campione per i test di laboratorio dal terreno che è attaccato alle parti della pianta.

Fiori recisi e fogliame

Controlla se le zone di sezione degli steli abbiano subito un trattamento chimico. Se è così, usa i guanti.

La dimensione del campione deve essere determinata conformemente al presente manuale.

Le scatole dovrebbero essere esaminate internamente per la possibile esistenza di insetti (larve, ninfe, adulti, ecc.).

Preparare gli steli o i mazzi per il controllo. Il processo è diverso se gli steli sono singoli o confezionati in fasci. Di solito, i singoli steli presentano un rischio fitosanitario inferiore rispetto a quelli legati in mazzi.

L'ispezione dovrebbe tenere conto di insetti vivi, acari e della presenza di sintomi o segni dovuti ad attacchi di funghi, batteri o virus.

Esamina la superficie dei tessuti vegetali per tripidi, afidi e larve nuove pungenti; cerca tutto ciò che si muove, così come la possibile presenza di passaggi di insetti.



*Sintomi della presenza dell'organismo nocivo da quarantena dell'UE *Thaumatotibia leucotreta* Meyrick [ARGPLE] nelle rose. Fonte: EPPO.*

<i>Servizio fitosanitario nazionale</i>	
Documento tecnico ufficiale n.31	Procedura Operativa
Procedure operative per l'esecuzione dei controlli fitosanitari sulle merci in importazione	Pag. 37 di 72

L'ispettore fitosanitario deve scuotere o colpire ogni fiore o bouquet su una superficie di ispezione bianca; il colpo deve essere effettuato con forza sufficiente a rimuovere eventuali larve e insetti adulti (ad esempio tripidi, afidi, larve di lepidotteri, ecc.) o rifiuti della loro attività.

Fai incisioni negli steli per identificare le larve di insetti.

I controlli fitosanitari esaminano le foglie (in particolare la superficie inferiore) e gli steli per quanto segue:

- Sintomi di attività alimentare – presenza di gallerie nelle foglie
- Sintomi di malattie - macchie, decolorazioni, deformità, torsione delle foglie
- Individui adulti e stadi larvali degli insetti
- Per quanto riguarda il controllo dei fiori, le parti fiorite devono essere separate e in particolare l'area del calice deve essere aperta alla base del fiore per la rilevazione degli insetti.

Patate

A norma dei punti 15. e 16. dell'allegato VI del regolamento (UE) 2019/2072, è vietata l'introduzione in Unione Europea di tuberi di patata (*Solanum tuberosum*) da impianto (tuberi-seme di patate) e di piante da impianto di specie stolonifera o tuberifera di *Solanum* L. o relativi ibridi, esclusi i tuberi di *Solanum tuberosum* L. provenienti da paesi terzi (ad esclusione della Svizzera).

Tuttavia, l'importazione di tuberi di *Solanum tuberosum* L. destinati al consumo umano da determinati paesi terzi è consentita a norma del punto 17. dell'allegato VI del medesimo regolamento (UE) 2019/2072, sulla base di specifiche garanzie. Poiché non si può escludere a priori che i tuberi importati da paesi terzi possano essere utilizzati anche per la semina, essi devono essere controllati con lo stesso rigore delle piante destinate all'impianto o alla semina. Durante il controllo fisico all'importazione di queste tipologie merceologiche provenienti dai succitati Paesi terzi si deve avere particolare attenzione, in primis, alle condizioni del mezzo di trasporto: questo deve infatti essere ispezionato al fine di:

- a) individuare i segni di eventuali condizioni avverse durante il trasporto (ad esempio anomalie della temperatura, elevato contenuto di umidità);
- b) b) eventuale presenza di residui vegetali e di suolo e
- c) c) la ricerca di eventuali organismi nocivi vivi o morti negli imballaggi o nei contenitori che sottendono la spedizione.

La dimensione del campione è calcolata in base allo Standard EPPO PM 3/70 (1)

Un caso particolare riguarda i tuberi di *Solanum tuberosum* L. provenienti dall'Egitto, per i quali si applicano misure eccezionali. Infatti, La Decisione di esecuzione 2011/787/UE che “*autorizza temporaneamente gli Stati membri a prendere misure urgenti contro la diffusione di Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. nei confronti dell'Egitto*” stabilisce le prescrizioni per l'introduzione nel territorio dell'Unione di partite di patate da consumo (*Solanum tuberosum*) di provenienza egiziana. L'introduzione dei tuberi è consentita se questi ultimi sono cresciuti nelle zone incluse nell'elenco delle aree indenni da organismi nocivi (*bacini*) e se vengono rispettate determinate prescrizioni.

<i>Servizio fitosanitario nazionale</i>	
Documento tecnico ufficiale n.31	Procedura Operativa
Procedure operative per l'esecuzione dei controlli fitosanitari sulle merci in importazione	Pag. 38 di 72

Per quanto possibile, i sacchi da cui vengono prelevati i campioni devono essere selezionati in modo casuale tra diverse parti del lotto.

Nel caso di spedizioni costituite da carichi alla rinfusa, i tuberi selezionati per le analisi devono essere prelevati da posizioni casuali e da diverse profondità del carico. Per il prelevamento del campione – dimensionato in base allo Standard EPPO PM 3/70 (1) - si veda la tabella seguente:

Dimensione del campione proposta in base alle caratteristiche del lotto e al numero di lotti per partita

Dimensione del lotto (tonnellate)	Numero di sacchi	Numero totale di tuberi
< 30	almeno 5 sacchetti se vi è più di una partita per partita, è opportuno selezionare, per quanto possibile, un numero uguale di sacchi per partita; se vi sono più di cinque (5) lotti per partita, deve essere selezionato almeno un sacco per partita;	200
30-50	5	200
50-200	1 sacchetto per 10 tonnellate	200
> 200	1 sacchetto per 10 tonnellate	1 tubero per tonnellata

Fonte: PM 3/70 (1)

Tutti i tuberi selezionati devono essere accuratamente controllati uno per uno per garantire che non vi siano segni di sepsi o sintomi che possano ricondurre alla presenza di organismi di quarantena.

Particolare attenzione deve essere prestata alla presenza di tumori che si verificano principalmente nelle aree in cui vi erano depressioni (*Synchytrium endobioticum*) o deformità (*Thecaphora solani*) o piccole aree gonfie sull'epidermide dei tuberi, che sono sintomi caratteristici della presenza dei nematodi *Meloidogyne chitwoodi* e *Meloidogyne fallax*.

L'epidermide deve anche essere controllata per verificare l'eventuale presenza di fori che potrebbero essere riconducibili all'attività delle larve delle specie *Premnotrypes* spp. (non europea) e *Tecia solanivora*.

I tuberi selezionati devono quindi essere tagliati trasversalmente per identificare i sintomi causati dai batteri *Clavibacter sepedonicus*, *Ralstonia solanacearum* e *Ralstonia syzygii* subsp. *indonesiensis*. I tuberi devono anche essere controllati per eventuale presenza di essudato batterico. Questo tipo di analisi sintomatica dei tuberi permette, con il taglio, anche a rilevare eventuali attacchi entomologici (esistenza di gallerie e larve), così come il fungo *Thecaphora solani*

Documento tecnico ufficiale n.31	Procedura Operativa
Procedure operative per l'esecuzione dei controlli fitosanitari sulle merci in importazione	Pag. 39 di 72

Organismi da quarantena tipici delle patate, metodi di trasmissione e sintomatologia.

Organismo nocivo	Ospite	Trasmissione	Sintomi
<i>Bactericera cockerelli</i> (Sulc.) / insetto / Lepidotteri / Triozidae	principale	piante da impianto / tuberi solo se sono cresciuti / parti di piante verdi	Le uova vengono deposte separatamente sulla superficie inferiore o superiore delle foglie, di solito vicino al bordo. Le ninfe si trovano principalmente sulla superficie inferiore delle foglie e di solito rimangono immobili. Ninfe e adulti producono caratteristiche e grandi quantità di piccoli escrementi biancastri.
<i>Spodoptera frugiperda</i> (LAPHFR) / insetto / Hemiptera / Noctuidae	Secondario	piante da impianto / parti di piante verdi / mezzi di trasporto	Le uova sono sferiche, bianche e incollate alla parte inferiore delle foglie in gruppi di 100-300, a volte in due strati. Le larve durante la schiusa sono verdi con linee e macchie nere e, man mano che invecchiano, rimangono verdi o diventano marroni. Gli adulti hanno un'apertura alare di 32-38mm e una colorazione marrone grigia. Nelle piante i sintomi sono caratteristici dei bruchi fogliari. Per maggiori dettagli sulla morfologia di questo tipo si veda lo standard eppohttps://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/epp.12258 PM 7/124(1)
<i>Keiferia lycopersicella</i> (Walsingham) [GNORLY] / insetto / Lepidotteri / Gelechiidae	Secondario	materiali di imballaggio / piante da impianto / parti di piante verdi / terreno di coltura	La maggior parte delle uova si trova sul lato inferiore delle foglie, ma quando l'insetto è presente in densità elevate, le uova possono essere trovate in qualsiasi parte della pianta. Le uova vengono depositate singolarmente o in gruppi di due o tre. Il loro colore è bianco ma diventa marrone o arancione con l'aumentare della loro età. Nelle piante le larve agiscono inizialmente come foliarlytes e successivamente come foliarodetes. Gli adulti hanno un'apertura alare di 9-12 mm e colorazione marrone.
<i>Liriomyza sativae</i> Blanchard [LIRISA] / insetto / Ditteri / Agromyzidae	principale	piante da impianto / sezioni di piante verdi	Le uova hanno una dimensione di 0,2-0,3 mm x 0,10-0,15 mm, di colore biancastro, sono leggermente traslucide e sono poste sulla superficie inferiore delle foglie. Le larve entrano nelle foglie e minano caratteristiche gallerie serpentine. Dall'esterno le gallerie sono traslucide con una linea di colore medio scuro. Con lo sviluppo delle larve le gallerie sono ingrandite. Gli adulti mostrano una caratteristica colorazione gialla e nera e sono lunghi 1,3-2,3 mm e larghi 1,3-2,3 mm.
<i>Naupactus leucoloma</i> Boheman [GRAGLE] / insetto / Coleotteri / Curculionidae	principale	piante da impianto / parti di piante verdi / terreno di coltura	Le uova sono ovali, lunghe circa 0,9 mm e larghe 0,6 mm. All'inizio sono bianche come il latte, ma dopo 4-5 giorni acquisiscono una colorazione giallastra. Le uova vengono depositate in gruppi di 12-60 nel terreno o sulle radici, o sugli steli e sulle foglie inferiori delle piante. Di solito sono impilati insieme all'interno di una massa gelatinosa appiccicosa
<i>Premnotrypes</i> spp. (non europeo) [1 PREM] /	principale	tuberi / piante da impianto / terreno di coltura	Le larve sono arcate non redditizie e tritate all'interno dei tuberi. Gli adulti sono coleotteri caratteristici con colorazione marrone, con una

Documento tecnico ufficiale n.31	Procedura Operativa
Procedure operative per l'esecuzione dei controlli fitosanitari sulle merci in importazione	Pag. 40 di 72

insetto / Coleotteri / Curculionidae			lunghezza di 5-9 mm e una larghezza di 2,5-4,5 mm. Le elitre sono unite tra loro e mostrano tubercoli caratteristici lungo striature. Le piante colpite mostrano cibo mangiato nella loro parte fuori terra. Nella maggior parte dei casi gli adulti causano fimi caratteristici alla periferia delle foglie.
<i>Spodoptera eridania</i> (Cramer) [PRODER] / insetto / Lepidotteri / Noctuidae	principale	piante da impianto / sezioni di piante verdi	Il sintomo principale nelle piante è il consumo di foglie, che in alcuni casi possono anche raggiungere un punto di scheletrizzazione. Le uova sono sferiche e depositate sulle foglie in grandi gruppi, che di solito sono coperti da uno strato di peli. Per maggiori dettagli sulla morfologia di queste specie si veda lo standard EPPO https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/epp.12258 PM 7/124(1) .
<i>Spodoptera frugiperda</i> (Smith) [LAPHFR] / insetto / Lepidotteri / Noctuidae			
<i>Spodoptera litura</i> (Fabricius) [PRODLI] / insetto / Lepidotteri / Noctuidae			
<i>Tecia solanivora</i> (Povolný) [TECASO] / insetto / Lepidotteri / Gelechiidae	principale	tuberi / piante da impianto / terreno di coltura / sacchi riutilizzati in cui erano state trasportate le patate	Le larve rosicchiano gallerie nei tuberi che sono più grandi di quelle create da altri lepidotteri. I fori di ingresso sono poco appariscenti, ma i fori di uscita circolari (2-3 mm) sono evidenti. La presenza di un'infestazione è solitamente accompagnata da marciumi causati da infezioni secondarie. Per maggiori dettagli sulla morfologia di questo tipo si veda lo standard EPPO https://www.eppo.int/media/uploaded_images/RESOURCES/eppo_standards/pm7/webfigs_TECASO.pdf PM 7/72(1) .
<i>Thrips palmi</i> Karny [THRIPL] / insetto / Thysanoptera / Thripidae	principale	piante da impianto / parti di piante verdi / materiali di imballaggio	Questo particolare tripide può essere trovato in tutte le parti fuori terra delle piante. Durante l'esame fisico si dovrebbe prestare particolare attenzione alla rilevazione di cicatrici d'argento lungo la nervosa centrale, ma anche le costole laterali. Sui frutti di altre piante solanacee provoca fringing. Per maggiori dettagli sulla morfologia di questo tipo si vedano le norme IPPC PM 7/3 (3) e ISPM 27 DP01 .
<i>Nacobbus aberrans</i> (Thorne) Thorne e Allen [NACOBAN] / nematode / Rhabditida / Pratylenchidae	principale	tuberi / terreno di coltura	I dossi sulle radici sono simili a quelli <i>del Meloigodyne</i> spp. , tuttavia sono più distinti e rotondi
<i>Phoma andina</i> Turkensteen [PHOMAN] / fungo / Ascomycota / Didymellaceae	principale	piante da impianto / parti di piante verdi / parti di piante essiccate / terreno di coltura	Provoca macchie fogliari simili a quelle causate dalla specie <i>Alternaria solani</i> .
<i>Puccinia pittieriana</i> Hennings [PUCCPT] / fungo / Basidiomycota / Pucciniaceae	principale	piante da impianto / parti di piante verdi / parti di piante essiccate / terreno di coltura	Sintomi caratteristici delle scorie sulle foglie
<i>Septoria malagutii</i> E.T. Cline [SEPTLM] /	principale	piante da impianto / parti di piante verdi /	Caratteristiche macchie nere sulle foglie

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n.31	Procedura Operativa
Procedure operative per l'esecuzione dei controlli fitosanitari sulle merci in importazione	Pag. 41 di 72


fungo / Ascomycota / Mycosphaerellaceae		parti di piante essiccate / terreno di coltura	
<i>Thecaphora solani</i> (Thirumulachar & O'Brien) Mordue [THPHSO] / fungo / Basidiomycota / Glomosporiaceae	principale	tuberi / terreno di coltura	I sintomi si verificano fondamentalmente solo nei tuberi. La loro forma è solitamente deformata e la loro pelle porta rigonfiamenti duri. All'interno del tubero compaiono numerosi punti neri
Virus latente della patata andina [APLV00]	principale	coleotteri / tuberi / piante da impianto	Mesonevria clorosi / mosaico
Virus della polioclorosi della patata andina [APMOV0]	principale	coleotteri / tuberi / piante da impianto	Moosaico / necrosi superiore / deformazione fogliare / macchie clorurate
Virus B di xanthoriza, ceppo di oxalida (oca) [AVBO00]	principale	seme botanico / polline / meccanico / piantante	Asintomatico o clorazione
Virus della suoneria nera del mosaico di patate [PBRV0]	principale	seme botanico / nematodi / tuberi / piante da impianto	aree laurostiche ai margini delle foglie medie e superiori che aumentano gradualmente di dimensioni / macchie necrotiche
Virus T della patata [PVT000]	principale	seme botanico / bulbi / piante da impianto / polline	Asintomatico / clorazione
Ceppi isolati al di fuori dell'Europa di virus della patata A, M, S, V, X e Y (compresi Y o, Y n e Y c) e virus dello spooling delle foglie di patata (PVA000, PVM000, PVS000, PVS000, PVV000, PVX000, PVY000 (inclusi Y, PVYN00, PVYC00) e [PLRV00]	principale	A seconda dei casi: seme botanico / tuberi / meccanico (ad esempio strumenti, ferite), afidi	-
<i>Clavibacter sepedonicus</i> (Speieckermann e Kottho) Nouioui et al. [CORBSE] / batterio	principale	tuberi / piante da impianto / contaminazione di contenitori, attrezzature e mezzi di stoccaggio / insetti (afidi, cicale, satellite)	Foglie : si notano, a partire dalle foglie basali, disseccamenti marginali con arrotolamento dei margini verso l'interno e clorosi internervali. Le foglie possono assumere anche colorazione verde pallida e risultare lisce al tatto e, in alcune cultivar, assumere disposizione "a rosetta". Ad infezione avanzata possono disseccare completamente. Fusti : sezioni longitudinali mettono in evidenza annerimen Tuberi ti dei tessuti vascolari. : in quelli lievemente attaccati, l'anello vascolare si presenta di colore giallochiaro, appena distinguibile dai tessuti sani. Nei casi in cui l'infezione sia più progredita, l'anello assume colorazione che può arrivare al bruno scuro. I tessuti marciscono senza emanare, all'inizio, odori sgradevoli. In alcuni casi, anche le parti centrali presentano marcescenza. All'esterno del tubero, in caso di infezioni molto forti, si osservano decolorazioni rossastre dell'epidermide e fessurazioni profonde. Le piante asintomatiche possono produrre tuber

Documento tecnico ufficiale n.31	Procedura Operativa
Procedure operative per l'esecuzione dei controlli fitosanitari sulle merci in importazione	Pag. 42 di 72

			infetti. I sintomi di cui sopra sono abbastanza simili a quelli causati dal batterio <i>Ralstonia solanacearum</i> .
<i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al. [RALSSL] / batterio	principale	tuberi / piante da impianto / contaminazione di contenitori, attrezzature e mezzi di stoccaggio	Nelle incisioni dei germogli con avvizzimento, si può osservare il metacromatismo marrone dei vasi e un liquido viscido lattiginoso (essudato batterico) che esce dall'incisione, da solo o dopo una leggera compressione a mano. I sintomi nei tuberi sono solitamente interni. In un'incisione trasversale o longitudinale vicino al punto di adesione della flotta (estremità del tallone), i tuberi infetti mostrano una metacromatizzazione da gialla a marrone chiaro dell'anello del vaso a partire dal punto di adesione dello stolone. A poco a poco il metacromatismo diventa più intensamente marrone e si estende al di fuori dell'anello vascolare. Dalle aree metacromatiche arriva l'essudato batterico, da solo, pochi minuti dopo il taglio, o dopo una leggera pressione con le dita vicino alla superficie dell'incisione. In una fase avanzata della malattia, i tuberi infetti possono apparire esternamente: a) essudato batterico, che esce dal punto di adesione dello stolone e degli "occhi", con conseguente attaccamento del terreno a questi punti, b) macchie di eythrokastan, leggermente sommerse. Spesso in questa fase si osserva anche un marciume morbido dei tuberi. L'infezione dei tuberi può essere evidente o senza sintomi visibili (infestazione latente)
<i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival [SYNCEN] / batterio	principale	tuberi / piante da impianto / terreno di coltura	Nella parte fuori terra della pianta non compaiono sintomi. Raramente solo e in estese infestazioni, tumori verde-giallo o grigi molto piccoli di forma irregolare possono apparire sulle basi degli steli. I sintomi tipici compaiono come iperplasie o carcinomi nei tuberi, più raramente nelle uniformi e mai nelle radici. Molto spesso la malattia non viene percepita fino a durante la raccolta. I tumori che compaiono principalmente nelle aree in cui c'erano gli occhi, assumono grandi dimensioni e possono coprire l'intero tubero. In alcune varietà, tuttavia, rimangono piccoli, anneriscono e quindi non sono facilmente distinguibili. Sui tumori originali, si formano altri tumori secondari più piccoli e iperplasia e la loro superficie assume l'aspetto del cavolfiore. I tumori sono inizialmente di colore chiaro, ma gradualmente diventano neri e si decompongono.
<i>Globodera pallida</i> (Pietra) Behrens [HETDPA] / nematode	principale	tuberi / piante da impianto / terreno di coltura	Le piante infette mostrano sintomi di mancanza di acqua e sostanze nutritive e appaiono sul campo contro le macchie. Sulle radici si può vedere la presenza di cisti bianche o gialle. In caso di grave infestazione, si osservano nanismo vegetale, microfillosi e una diminuzione delle dimensioni dei tuberi.
<i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens [HETDRO] / nematode			

Documento tecnico ufficiale n.31	Procedura Operativa
Procedure operative per l'esecuzione dei controlli fitosanitari sulle merci in importazione	Pag. 43 di 72

Meloidogyne chitwoodi Golden et al. [MELGCH] / nematode	principale	tuberi / piante da impianto / terreno di coltura	Le piante infette infettate da questi convogli mostrano clorazioni e avvizzimenti. Nei tuberi causano la comparsa di piccole aree gonfie sulla loro pelle. Il tessuto dei tuberi sotto queste aree è necrotico e mostra una colorazione marrone.
Meloidogyne fallax Karssen [MELGFA]/ nematode			
Foglia di pomodoro ricciolo Virus di Nuova Delhi [TOLCND] / virus / Geminiviridae / Begomovirus	principale	tabacco farinoso (<i>Bemisia tabaci</i>) / tuberi / piante da impianto / seme botanico / parti di piante verdi	La presenza del virus provoca sintomi come torsione e arricciatura delle foglie, sbiancamento delle costole e variegazione. Inoltre, provoca nanismo delle piante



Clavibacter sepedonicus (CORBSE)



Ralstonia solanacearum (RALSSL)



Meloidogyne chitwoodi (MELGCH)



Synchytrium endobioticum (SYNCEN)

Documento tecnico ufficiale n.31	Procedura Operativa
Procedure operative per l'esecuzione dei controlli fitosanitari sulle merci in importazione	Pag. 44 di 72



Ai sensi del punto 14. dell'allegato VII del regolamento (UE) 2019/2072, la partita non deve contenere suolo e/o terreno di coltura in proporzione superiore all'1 % del peso netto. Se nei tuberi e nei mezzi di imballaggio e trasporto è verificata la presenza di terreno , è necessario prelevarne un campione per i test di laboratorio e per stimarne la sua quantità in termini di peso totale del lotto.

3. COMPILAZIONE DELLA “DECISIONE DELLA PARTITA” SU TNT

L'ispezione visiva effettuata dall'autorità competente potrà sortire i seguenti esiti finali:

3.1. Controllo soddisfacente

Nel caso in cui i controlli documentali, d'identità e fisici siano soddisfacenti, si compila la parte II del DSCE-PP su TNT, selezionando le opportune caselle nei campi II.3, II.4 e II.5 come in figura.

Il DSCE-PP viene validato e firmato digitalmente.

<i>Servizio fitosanitario nazionale</i>	
Documento tecnico ufficiale n.31	Procedura Operativa
Procedure operative per l'esecuzione dei controlli fitosanitari sulle merci in importazione	Pag. 45 di 72

Similar rejected CHEDs have been detected in the last 20 days

II.3. Controllo documentale

Si No

EU Standard: Soddisfacente Non soddisfacente

II.4. Controllo identità

Si No

Soddisfacente Non soddisfacente

II.5. Controllo fisico

Si No

Soddisfacente Non soddisfacente

No physical checks reason: Reduced checks Others

3.2. Controllo non soddisfacente - Rifiuto di una partita

Se il controllo documentale non è soddisfacente si compila la parte II.3 del DSCE-PP come riportato in figura:

II.3. Controllo documentale

Si No

EU Standard: Soddisfacente Non soddisfacente

II.4. Controllo identità

Si No

Soddisfacente Non soddisfacente

II.5. Controllo fisico

Si No

Soddisfacente Non soddisfacente

No physical checks reason: Reduced checks Others

Se il controllo d'identità non è soddisfacente si compila la parte II.4 del DSCE-PP come riportato in figura:

II.4. Controllo identità

Si No

Soddisfacente Non soddisfacente

<i>Servizio fitosanitario nazionale</i>	
Documento tecnico ufficiale n.31	Procedura Operativa
Procedure operative per l'esecuzione dei controlli fitosanitari sulle merci in importazione	Pag. 46 di 72

Se il controllo fisico non è soddisfacente si compila la parte II.5 del DSCE-PP come riportato in figura:

II.5. Controllo fisico

Si No

Soddisfacente Non soddisfacente

No physical checks reason: Reduced checks Others

La motivazione del rifiuto della partita deve essere specificata nella sezione II.17 del DSCE-PP:

II.17 Motivo del rifiuto *

> Documentary

> Origin

> Physical

> Other

Il rifiuto della partita può avere una delle seguenti motivazioni:

- *documentale* (es. relativa all'assenza o alla non conformità del certificato fitosanitario o di altra documentazione essenziale);
- *di origine* (il numero di registrazione della società è sconosciuto);
- *fisica* (presenza di piante, prodotti vegetali o altri oggetti vietati; presenza di organismi nocivi e/o di specie invasive, non conformità ai requisiti specifici);
- *altra tipologia* [es. il destinatario non è presente nel registro ufficiale dei produttori/importatori (RUOP)].

L'esito non soddisfacente dei controlli deve essere accompagnato inoltre dall'indicazione relativa alla misura da adottare nel caso di una partita non conforme. Ciò avviene con la compilazione della sezione II.16 del DSCE-PP:

<i>Servizio fitosanitario nazionale</i>	
Documento tecnico ufficiale n.31	Procedura Operativa
Procedure operative per l'esecuzione dei controlli fitosanitari sulle merci in importazione	Pag. 47 di 72

● II.16 NON ACCETTABILE

- Distruzione
- Entrata respinta
- Quarantena imposta
- Trattamenti adeguati
- Trasformazione industriale
- Rinvio
- Uso per altri scopi

Data/orario

+01:00 CET

Le misure ufficiali previste, in base all'Art. 66 del Reg. (UE) 2017/625, comprendono:

- La distruzione della partita
- Il respingimento della merce verso il Paese di spedizione
- Il rinvio presso un paese terzo
- L'imposizione di un periodo di quarantena
- Il trattamento adeguato
- La trasformazione industriale
- L'uso per altri scopi

La scelta della misura deve essere conseguente alla tipologia di non conformità riscontrata; qualora le merci presentino un rischio fitosanitario, la misura ufficiale adottata deve, in ogni caso, garantire che tale rischio sia eliminato.

Esempio di sezioni II.16 e II.17 compilate:

<i>Servizio fitosanitario nazionale</i>	
Documento tecnico ufficiale n.31	Procedura Operativa
Procedure operative per l'esecuzione dei controlli fitosanitari sulle merci in importazione	Pag. 48 di 72

The screenshot shows the DSCE-PP interface with the following elements:

- Decision:** Three radio buttons for **Accetta**, **Partially Reject**, and **Rifiuta**. The **Rifiuta** option is selected.
- II.16 NON ACCETTABILE:** A list of checkboxes for reasons of non-acceptability:
 - Distruzione (with a dropdown menu showing "La parte intercettata della par...")
 - Entrata respinta
 - Quarantena imposta
 - Trattamenti adeguati
 - Trasformazione industriale
 - Reinvio
 - Uso per altri scopi
- II.17 Motivo del rifiuto:** A section for detailing the refusal reason, including:
 - Documentary
 - Origin
 - Physical:
 - Altri motivi: piante, prodotti vegetali o altri oggetti vietati
 - Altri motivi: presenza di organismi nocivi (with a dropdown menu showing "Merci")
 - Specie invasive
 - Altri motivi: non conformità a requisiti speciali (Fisici)
 - Other
- II.18 Details of controlled destination:** A dropdown menu labeled "Select controlled destination".

Prima di procedere con la formalizzazione del rifiuto della partita intercettata, dovrà essere compilata la sezione del DSCE-PP relativa alle specifiche dei dettagli della non conformità rilevata, inserendo le informazioni richieste, come di seguito evidenziato:

The screenshot shows the detailed DSCE-PP interface with the following elements:

- Navigation tabs:** PARTE I (DETTAGLI DELLA PARTITA SPEDITA), PARTE II (DECISIONE SULLA PARTITA), REQUISITI AGGIUNTIVI, DETAILS ON NON-COMPLIANCE (selected), CONTROLLO DI QUALITÀ.
- Reason(s) for refusal:**
 - Refusal reason:** "Altri motivi: presenza di organismi nocivi"
 - Commodity:** "CO # 1" (with a date range "dal 15 gennaio al 30 giugno")
 - Plant/organism:** "Rafanalis solanacearum s.l." (marked as "VALID")
 - Extent of contamination:** "Plant, plant product or other object"
 - Observation:** A text area for additional notes.
- Measure(s) taken on consignment:**
 - Measure taken:** "Distruzione"
 - Commodity:** "CO # 1" (with a date range "dal 15 gennaio al 30 giugno")
 - Measure extent:** "La parte intercettata della partita"

Ai sensi dell'Art. 77 del Reg. (UE) 2016/2031 e dell'Art. 67 del Reg. (UE) 2017/625, il certificato fitosanitario di una partita oggetto di una misura ufficiale deve essere annullato, mediante l'apposizione di un timbro triangolare rosso riportante la dicitura "certificato annullato"; il certificato in questione deve essere trattenuto in modo che non accompagni più i vegetali a cui è riferito.

<i>Servizio fitosanitario nazionale</i>	
Documento tecnico ufficiale n.31	Procedura Operativa
Procedure operative per l'esecuzione dei controlli fitosanitari sulle merci in importazione	Pag. 49 di 72

Le misure ufficiali possono essere applicate solo a una parte delle merci (uno o più lotti), qualora la rimanente parte sia idonea per l'introduzione nel territorio dell'UE e non presenti rischi fitosanitari. In questo caso si ha un respingimento parziale. Il respingimento parziale rappresenta una terza ipotesi di finalizzazione del DSCE-PP da parte dell'autorità competente, che va ad aggiungersi a quelle di accettazione e di rifiuto della partita.

3.3. Rifiuto parziale di una partita


Alla selezione della non conformità di uno dei controlli previsti dall'ispezione fitosanitaria, immediatamente il sistema predispone il DSCE-PP per il rifiuto della partita non conforme.

Il rifiuto potrà essere totale o parziale. La definizione di un DSCE-PP per il rifiuto totale di una o più partite ricalca – dal punto di vista procedurale – l'iter seguito per un rifiuto parziale. Essendo quest'ultima tipologia di rifiuto più articolata di quella per il rifiuto totale, qui di seguito si sviluppa la procedura per il rifiuto parziale.

In caso di rifiuto parziale si dovrà provvedere a dettagliare le motivazioni della non conformità delle merci ed eventualmente del materiale da imballaggio, specificando l'eventuale organismo nocivo rilevato o l'eventuale anomalia riconducibile - ad esempio – al mancato rispetto di uno standard internazionale, come visualizzato in figura:

Contestualmente all'individuazione dei motivi della non conformità delle merci e degli imballaggi, l'autorità competente provvederà anche ad elencare le decisioni assunte nel merito delle misure fitosanitarie applicate, individuandole e associandole ai prodotti e agli imballaggi intercettati. Ad esempio, nella figura che segue (e nella precedente) si può osservare tale operazione applicata ad una spedizione di frutti di Citrus, parzialmente infestati dall'organismo nocivo *Phyllosticta citricarpa* e sostenuti da palette in legno riscontate, in parte, prive del marchio attestante il rispetto dello Standard internazionale ISPM 15:

Documento tecnico ufficiale n.31	Procedura Operativa
Procedure operative per l'esecuzione dei controlli fitosanitari sulle merci in importazione	Pag. 50 di 72




Individuate in tal modo le ragioni della non conformità di merci e imballaggi nonché le azioni che si è deciso intraprendere, il sistema è pronto per l’invio della notifica di “rifiuto parziale”. L’opzione è selezionabile nel box “Conclusione” del DSCE-PP, come di seguito visualizzato:




Prima della firma della decisione di rifiuto parziale del DSCE-PP è necessario dare la dimensione precisa di quanto – tra merci e materiale di imballaggio – è stato, da una parte, rifiutato, dall’altra considerato accettabile per l’introduzione in UE.

Questa operazione viene effettuata nella sezione “Selezione prodotti” del DSCE-PP dove, sia per le merci che per i materiali di imballaggio, l’autorità competente è tenuta a specificare l’esatta consistenza del materiale definito come non conforme. L’attività si concretizza nel cliccare sul menu a discesa di destra, dove è possibile selezionare il rifiuto parziale (“Rifiuta parzialmente”) della spedizione e la successiva quantificazione fisica del materiale rifiutato. Nell’immagine che segue è evidenziato il menu a discesa succitato (spunta in campo verde, evidenziata con cerchiatura rossa):

Documento tecnico ufficiale n.31	Procedura Operativa
Procedure operative per l'esecuzione dei controlli fitosanitari sulle merci in importazione	Pag. 51 di 72



La selezione descritta permette la compilazione della stringa relativa al prodotto intercettato, definendo numericamente la quantità non conforme; analogamente si procede per la stringa relativa al materiale di imballaggio, come evidenziato nelle due immagini seguenti, la prima per il prodotto:



La seconda per il materiale di imballaggio:



<i>Servizio fitosanitario nazionale</i>	
Documento tecnico ufficiale n.31	Procedura Operativa
Procedure operative per l'esecuzione dei controlli fitosanitari sulle merci in importazione	Pag. 52 di 72


Può essere utile evidenziare che, dopo la selezione dell'opzione "Rifiuta parzialmente" dal menu a discesa, il campo di selezione cambia di colore, da verde ad arancione. Infine, prima di procedere con la firma del DSCE-PP come rifiutato parzialmente, è necessario confermare - nella sezione "Decisione sulla partita accettata" e nella sezione "Decisione sulla partita rifiutata" – rispettivamente le quantità di prodotto e materiale di imballaggio accettate e gli esiti ispettivi individuati. Nella sezione "Decisione sulla partita accettata" saranno visualizzate le quantità ammesse all'introduzione in UE, al netto di quanto giudicato non conforme e pertanto intercettato:

The screenshot displays a software interface for phytosanitary control decisions. It is divided into three main sections: 'Decisione sulla partita accettata' (Decision on the accepted batch), 'Decisione sulla partita rifiutata' (Decision on the rejected batch), and 'Decisione sulla partita intercettata' (Decision on the intercepted batch). The 'Decisione sulla partita accettata' section is active and contains three sub-sections:

- I.31. Materiali di imballaggio**: A table with columns for 'Materiali di imballaggio', 'Codice ZPPPO', 'Paese', 'Conteggio', 'Paese di origine', and 'CPTU 13'. The first row shows '4415' (highlighted in blue), '13000 wood', 'Egitto', and '10 Pacche'.
- I.31. Descrizione della merce**: A table with columns for 'Prodotto', 'ZPPPO Code', 'Tipo di prodotto', 'Peso netto', 'Conteggio colli', 'Paese di origine', and 'Quantità'. The first row shows '0905 10', '13000 Citrus', 'Altre piante vive, frutti e verdure', '13000 Kg', '1000 Cassette', 'Egitto', and '1000'. A second row shows 'Nel volume', 'Packaging material', 'Sanitary Region of Origin', 'Stabilimento di origine', and 'Batch number'.
- II.3. Controllo documentale**: Radio buttons for 'SI' (selected) and 'No', and 'Soddisfatto' (selected) and 'Non soddisfacente'.
- II.4. Controllo identità**: Radio buttons for 'SI' (selected) and 'No', and 'Soddisfatto' (selected) and 'Non soddisfacente'.
- II.5. Controllo fisico**: Radio buttons for 'SI' (selected) and 'No', and 'Soddisfatto' (selected) and 'Non soddisfacente'. Below these are radio buttons for 'No physical check reason', 'Physical check', and 'Others'.


Analogamente, nella sezione "Decisione sulla partita rifiutata" si individueranno le quantità di prodotto e materiale di imballaggio riscontrate non conformi, per le quali si concretizzerà il rifiuto all'introduzione in UE:

Documento tecnico ufficiale n.31	Procedura Operativa
Procedure operative per l'esecuzione dei controlli fitosanitari sulle merci in importazione	Pag. 53 di 72



Si potrà dunque procedere al rifiuto parziale del DSCE-PP.

Successivamente alla finalizzazione del documento da parte dell'autorità competente, il sistema visualizzerà la seguente schermata, nella quale si evidenziano le due parti costituenti il Documento Sanitario Comune d'Entrata, ovvero il documento il cui codice alfanumerico termina con la lettera "R" ed individua la parte di spedizione che è stata rifiutata, ed il documento con codice alfanumerico che si conclude con la lettera "V", che individua invece la parte di spedizione giudicata conforme, autorizzata all'ingresso in UE:



<i>Servizio fitosanitario nazionale</i>	
Documento tecnico ufficiale n.31	Procedura Operativa
Procedure operative per l'esecuzione dei controlli fitosanitari sulle merci in importazione	Pag. 54 di 72

La selezione del documento riferibile a “Parzialmente rifiutato da:” permette la visualizzazione del DSCE-PP relativa alla parte rifiutata della partita. L’immagine che segue si riferisce a tale parte del DSCE-PP e consente la visione a sistema delle specifiche del rifiuto, oltre che la stampa del documento cartaceo riepilogativo:

The screenshot displays the 'DSCE-PP: CHEDPP.IT.2023.0000001R' interface with a red 'RIFIUTATO' (Rejected) status indicator. The interface is divided into several sections:

- Parte I (Dettagli della partita sdoganata):**
 - I.1. Speditore/esportatore:** Name: CharlesAgri S.R.L., Paese: Egitto, Codice ISO: EG.
 - I.6. Destinatario/Importatore:** Name: COOPERATIVE S.p.A., Paese: Italia, Codice ISO: IT.
- Parte II (Decisione sulla partita):** Riferimento: CHEDPP.IT.2023.0000001R. Includes a QR code.
- Parte III (Follow up):** Riferimento locale: [Empty field].
- Parte IV (Controlli di qualità):** Riferimento documento doganale: [Empty field]. Includes a 'Mark as refused' button.
- Parte V (Posto di controllo frontaliere (BCF)):** Nome: VENEZIA PORTO, Paese: Italia, Codice ISO: IT.
- Parte VI (Codice del Posto di Controllo Frontaliere):** ITVCE1.

Analogamente, la selezione del documento riferibile a “Parzialmente convalidato da:” permette la visualizzazione del DSCE-PP relativa alla parte della partita giudicata conforme e pertanto accettata per l’ingresso in UE. L’immagine che segue si riferisce a tale parte del DSCE-PP e consente la visione a sistema delle specifiche del DSCE-PP, oltre che la stampa del documento cartaceo riepilogativo:

The screenshot displays the 'DSCE-PP: CHEDPP.IT.2023.0000001V' interface with a green 'CONVALIDATO' (Validated) status indicator. The interface structure is identical to the previous one, but with the following differences:

- Status:** Green 'CONVALIDATO' indicator.
- Parte IV (Controlli di qualità):** Includes a 'Mark as validated' button.

<i>Servizio fitosanitario nazionale</i>	
Documento tecnico ufficiale n.31	Procedura Operativa
Procedure operative per l'esecuzione dei controlli fitosanitari sulle merci in importazione	Pag. 55 di 72

4. NOTIFICHE PER ALTRI SCOPI

4.1. Successivo Trasporto (onward transportation)

Riferimenti normativi: Reg. delegato (UE) 2019/2124 - da Art 3 ad Art 10

Per *Successivo trasporto* si intende lo spostamento di partite di merci da un BCP al loro luogo di destinazione finale (struttura per il successivo trasporto) nell'Unione prima che siano disponibili i risultati delle analisi e delle prove di laboratorio predisposte presso il BCP di entrata. Questa procedura può essere utilizzata per consentire il proseguimento del viaggio di partite che sono oggetto di analisi di "routine", stabilite in modo casuale e non per sospetta presenza di organismi nocivi.

Partite oggetto di successivo trasporto:

- piante, prodotti vegetali o altre merci di cui agli articoli 72, paragrafo 1 e Art. 74, paragrafo 1 del Regolamento 2016/2031 (allegati XI, parte A, e XII del reg. UE 2019/2072);
- piante, prodotti vegetali o altre merci che sono oggetto di una misura di emergenza prevista dagli articoli del 2016/2031 (di rimando dall'Art 47 paragrafo 1 lettera e del Regolamento 2017/625);
- Il Regolamento 2124 non fa invece menzione delle partite di merci di allegato XIB.

Procedura

L'Operatore responsabile deve presentare la domanda di autorizzazione al successivo trasporto al BCP di entrata compilando la parte I di un primo DSCE-PP. Nella compilazione va selezionato il campo I.23 "per il mercato interno" ed indicata nell'apposito riquadro la *struttura per il successivo trasporto* (onward transportation facility) ove verrà inviata la partita in attesa degli esiti delle analisi. Presso il BCP di entrata vengono comunque eseguiti il controllo documentale, di identità e fisico della partita.

<i>Servizio fitosanitario nazionale</i>	
Documento tecnico ufficiale n.31	Procedura Operativa
Procedure operative per l'esecuzione dei controlli fitosanitari sulle merci in importazione	Pag. 56 di 72

L'Autorità competente compila la parte II del DSCE-PP, riportando gli esiti dei controlli eseguiti (documentale, identità e fisico) ed inserendo nel campo II.6 del DSCE-PP le analisi di laboratorio in attesa di esito. Qui va selezionata l'opzione "casuale" e l'opzione "pending".

Solo una volta che sono state inserite le analisi di laboratorio, TNT consente di selezionare la validazione per l'opzione II.10 "Acceptable for onward transportation".

<i>Servizio fitosanitario nazionale</i>	
Documento tecnico ufficiale n.31	Procedura Operativa
Procedure operative per l'esecuzione dei controlli fitosanitari sulle merci in importazione	Pag. 57 di 72

L'Autorità competente del BCP può quindi autorizzare il successivo trasporto purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- i risultati dei controlli documentali, dei controlli di identità e dei controlli fisici, diversi dalle analisi di laboratorio svolte nell'ambito di tali controlli fisici, siano soddisfacenti;
- l'operatore della partita abbia presentato la domanda di cui al punto 4.5.1.2.1.

Una volta che l'Autorità competente ha autorizzato il successivo trasporto, secondo il regolamento 2124, l'Operatore responsabile della partita presenta al medesimo SFR un secondo DSCE-PP, collegato al primo DSCE-PP, indicando nella parte I il mezzo di trasporto e la data di arrivo alla struttura per il successivo trasporto selezionata.

La partita deve essere trasferita direttamente alla struttura per il successivo trasporto in regime di sorveglianza doganale (T1), senza scarichi intermedi e immagazzinata nella struttura di successivo trasporto. Inoltre, deve essere imballata in modo da garantire che non vi sia la possibilità di diffusione di *organismi nocivi*;


All'arrivo della partita presso la struttura di successivo trasporto, l'Autorità competente del sito di destinazione, compila la parte III "Follow up" del primo DSCE-PP confermando all'Autorità del BCP di entrata l'arrivo della partita.

Se entro 15 giorni dalla data di validazione del primo DSCE-PP non viene data conferma dell'arrivo della partita presso il PC, il Servizio fitosanitario del BCP deve:


effettuare una verifica con le Autorità competenti della struttura di successivo trasporto;

nel caso venga confermato che la partita non è arrivata presso il PC di destinazione, informare le autorità doganali e il SFN di non aver ricevuto conferma dell'arrivo a destinazione della partita;

avviare indagini, in collaborazione delle autorità doganali e SFN, per individuare l'effettiva ubicazione della partita.



Una volta ottenuti gli esiti degli esami di laboratorio l’Autorità competente del BCP di entrata che ha autorizzato il successivo trasporto, attraverso il pulsante “Actions” del DESCE-PP autorizzato, attiva la funzione “Resume onward transportation” e vi inserisce l’esito delle analisi. TNT genera un DSCE-PP successivo, collegato al primo, identico al precedente salvo che nella sezione II.6 “Test di laboratorio”



Documento tecnico ufficiale n.31	Procedura Operativa
Procedure operative per l'esecuzione dei controlli fitosanitari sulle merci in importazione	Pag. 59 di 72

Il secondo DSCE-PP viene validato (o respinto) sempre dal BCP di entrata (Art.7 paragrafo 2)

Nel caso di esito non favorevole delle analisi, l'Autorità competente del BCP di entrata respinge la partita e adotta apposite misure fitosanitarie ai sensi dell'Art. 66 del Regolamento 2017/625. Conseguentemente le Autorità competenti per la struttura di destinazione finale devono disporre il blocco della partita oggetto delle misure e adottare i provvedimenti necessari per l'esecuzione delle misure stabilite dal BCP di entrata (art 8 del 2124).

4.2. Partite trasbordate (Transshipment)

Riferimenti normativi: Regolamento delegato (UE) 2019/2124 - Art 15 e 16

Per *Partite trasbordate* il regolamento 2124 intende le partite di merci che entrano nell'Unione per via aerea o marittima da un paese terzo, che sono state scaricate da una nave o da un aeromobile e trasportate in regime di sorveglianza doganale a un'altra nave o a un altro aeromobile nello stesso porto o aeroporto per il proseguimento del viaggio;

Partite oggetto di trasbordo:

- piante, prodotti vegetali o altre merci di cui agli articoli 72, paragrafo 1 e Art. 74, paragrafo 1 del Regolamento 2016/2031;
- piante, prodotti vegetali o altre merci che sono oggetto di una misura di emergenza prevista dagli articoli del 2016/2031 (di rimando dall'Art 47 paragrafo 1 lettera e del Regolamento 2017/625).

Il Regolamento 2124 non fa menzione delle partite di merci di allegato XIB.

Procedura

L'Operatore responsabile, anche per le partite il cui periodo di trasbordo non supera i 3 giorni negli aeroporti e 30 giorni nei porti, è tenuto a compilare un DSCE-PP in cui seleziona il campo I.20 "For

<i>Servizio fitosanitario nazionale</i>	
Documento tecnico ufficiale n.31	Procedura Operativa
Procedure operative per l'esecuzione dei controlli fitosanitari sulle merci in importazione	Pag. 60 di 72

transshipment". Nel DSCE-PP vanno fornite le informazioni per individuare la partita, il mezzo di trasporto, gli orari stimati di arrivo e partenza e la destinazione della partita.

Selezionato I.20 si apre una finestra in cui va indicato il BCP verso cui sono destinate le merci e che di fatto è il BCP di entrata nell'Unione. Qui può eventualmente essere indicato l'Operatore responsabile incaricato del trasferimento al BCP di ingresso. Se indicato, questo secondo Operatore sarà abilitato a generare il successivo DSCE-PP, che andrà creato successivamente all'approvazione del primo DSCE-PP.

L'Autorità competente del BCP di trasbordo effettua il controllo documentale in base al rischio delle partite trasbordate se il periodo di trasbordo supera i 3 giorni negli aeroporti e 30 giorni nei porti;

Nel caso venga effettuato il solo controllo documentale (vedi lettera b), alla fine del controllo si restituiscono gli originali all'Operatore responsabile (gli originali non vengono trattenuti presso il BCP di trasbordo) (art 15 par 2). Nel DSCE - campo II.5 "controllo fisico" – oltre al "no" va spuntata anche l'opzione "altro" (vedi allegato II Reg 2019/1715).

<i>Servizio fitosanitario nazionale</i>	
Documento tecnico ufficiale n.31	Procedura Operativa
Procedure operative per l'esecuzione dei controlli fitosanitari sulle merci in importazione	Pag. 61 di 72

The screenshot shows the DSCE-PP interface with the following sections:

- Parte I:** DETTAGLI DELLA PARTITA SPEDITA
- Parte II:** DECISIONE SULLA PARTITA
- Details on Non-compliance:** (Greyed out)
- Status attuale:** DECISIONE FIRMATA COME IN PROGRESSO
- Avviso:** L'autorità interessata ha bisogno di più tempo e informazioni per convalidare questi DSCE.
- Controlli di qualità:**
 - II.3, Controllo documentale:**
 - EU Standard: Sì / No
 - Satisfacimento: Soddisfacente / Non soddisfacente
 - II.4, Controllo identità:**
 - Satisfacimento: Sì / No
 - Non soddisfacimento: Satisfacimento / Non soddisfacimento
 - II.5, Controllo fisico:**
 - No physical checks made: Sì / No
 - Satisfacimento: Satisfacimento / Non soddisfacimento
 - Other: Reduced checks / Others

nel caso si sospetti la non conformità della partita alla normativa fitosanitaria, presso il BCP di trasbordo va effettuato, oltre al controllo documentale, anche il controllo di identità e fisico (art 15 par 3).

Normalmente (cioè se la partita lascia il BCP entro i tempi specificati al punto 4.5.2.2.1) i controlli documentali, di identità a fisici di tutte le partite sono effettuati presso il BCP di introduzione, a meno che non vengano fatti presso il BCP di trasbordo per sospetta non conformità (art 15 par 4).

L'Autorità competente del BCP di trasbordo completa quindi la parte II del DSCE-PP e seleziona "Authorise for transhipment". In questo modo la spedizione è autorizzata al trasbordo verso il BCP di ingresso nell'Unione, ove verranno eseguiti i successivi Controlli Ufficiali. TNT compila automaticamente il campo II.9 riportando il BCP di entrata.

The screenshot shows the DSCE-PP interface with the following sections:


- Decision:**
 - Authorise for transhipment
 - Partially Reject
 - Rifiuta
- II.9 Accettabile per trasbordo:**
 - Accettabile per trasbordo
 - Accettabile for transfer
 - II.10 Accettabile per onward transportation
 - II.11 Accettabile per transito diretto
 - II.12 Accettabile per mercato interno
 - II.12 Accettabile per importazione privata
- Form fields for II.9:**
 - Paese (ISO): BCP - Bordeaux port
 - Codice ISO: FRBCD1
 - Il.9999 TRACES

<i>Servizio fitosanitario nazionale</i>	
Documento tecnico ufficiale n.31	Procedura Operativa
Procedure operative per l'esecuzione dei controlli fitosanitari sulle merci in importazione	Pag. 62 di 72

A questo punto l'Operatore responsabile della partita (eventualmente quello indicato al punto I.20) crea un DSCE-PP susseguente cliccando sul pulsante "Azioni" e scegliendo l'opzione "Tranship". Questo secondo DSCE-PP, collegato al primo, rappresenta la notifica della spedizione al BCP di entrata nell'Unione. Contiene tutte le informazioni del primo DSCE-PP, va completato, sempre dall'Operatore responsabile, con le informazioni chieste al riquadro I.10 e quindi inviato all'Autorità del BCP di entrata.



L'Autorità del BCP di entrata nell'Unione aggiunge un Follow up (parte III) per confermare l'arrivo della spedizione.



L'Autorità del BCP di entrata procede secondo la procedura ordinaria ai controlli della spedizione e valida o respinge la stessa completando la parte II del secondo DSCE-PP.

4.3. TRANSITO (Direct Transit)

Riferimenti normativi: Regolamento delegato (UE) 2019/2124 - Art 22 - Regolamento (UE) 2016/2031 – Art 47

Per transito si intende lo spostamento da un paese terzo ad un altro paese terzo di una partita, in regime di sorveglianza doganale, attraverso il territorio dell'Unione; oppure il passaggio da un territorio dell'Unione ad altra parte del territorio dell'Unione attraverso un paese terzo.

<i>Servizio fitosanitario nazionale</i>	
Documento tecnico ufficiale n.31	Procedura Operativa
Procedure operative per l'esecuzione dei controlli fitosanitari sulle merci in importazione	Pag. 63 di 72

Il transito di piante, prodotti vegetali e altri oggetti può essere autorizzato presso il BCP di arrivo nell'Unione a condizione che le partite siano trasportate in regime di sorveglianza doganale.

Partite oggetto di transito:

- Piante, prodotti vegetali o altre merci di cui agli articoli 72, paragrafo 1 e Art. 74, paragrafo 1 del Regolamento 2016/2031;
- Piante, prodotti vegetali o altre merci che sono oggetto di una misura di emergenza prevista dagli articoli del 2016/2031 (di rimando dall'Art 47 paragrafo 1 lettera e del Regolamento 2017/625).

Procedura

Le partite in transito devono essere:

- accompagnate da una dichiarazione firmata dell'Operatore professionale sotto il cui controllo si trovano, attestante che le medesime sono in transito fitosanitario e che sono destinate ad un dato punto di uscita;
- imballate e spostate in modo da non comportare rischi di diffusione degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione.

L'Operatore responsabile deve presentare il DSCE-PP al BCP di entrata; nella compilazione deve selezionare l'opzione del campo I.22 "per il transito diretto" ed indicare il BCP di uscita dal territorio dell'Unione

Presso il BCP di entrata l'Autorità competente esegue, in base al rischio, il controllo documentale (consistente nella verifica della dichiarazione di cui sopra, nella quale deve essere indicato anche il paese terzo di destinazione) ed il controllo fisico (per assicurarsi che le merci siano adeguatamente imballate e trasportate).

<i>Servizio fitosanitario nazionale</i>	
Documento tecnico ufficiale n.31	Procedura Operativa
Procedure operative per l'esecuzione dei controlli fitosanitari sulle merci in importazione	Pag. 64 di 72

L'Autorità competente valida il DSCE-PP compilando la seconda parte.

Qualora non venga effettuato il controllo fisico, nel campo II.5 “controllo fisico” – va spuntata l'opzione “altro” (vedi allegato II Reg 2019/1715).

The screenshot shows the DSCE-PP interface with the following sections:

- II.3. Controllo documentale:**
 - Sì
 - No
 - Soddisfacente
 - Non soddisfacente
- II.4. Controllo identità:**
 - Sì
 - No
 - Satisfacente
 - Non soddisfacente
- II.5. Controllo fisico:**
 - Sì
 - No
 - Satisfacente
 - Non soddisfacente
 - No physical checks reason
 - Reduced checks
 - Others

I controlli ufficiali vengono effettuati in base al rischio.

Al fine della validazione, TNT automaticamente compila il campo II.11 “accettabile per il transito diretto” riportando qui anche il Paese di destinazione ed il BCP di uscita già inserito nel campo I.22.

The screenshot shows the conclusion section of the DSCE-PP interface:

- Decision:**
 - Authorize for transit**
 - Partially Reject**
 - Rifiuta**
- II.9 Accettabile per transito:**
 - Accettabile per transito
 - Acceptable for transfer
- II.10 Accettabile per oneri trasportatori:**
 - Acceptable for onerous transporters
- II.11 Accettabile per transito diretto:**
 - Accettabile per transito diretto
- II.12 Accettabile per mercati interni:**
 - Accettabile per mercati interni
 - Accettabile per importazione privata

Additional details for II.11:

- Paese (CC): **Regno Unito**
- BCP di uscita: **Calais**
- Code ISO: **GB**
- Il sito TRACES: **FRQF1-BOULOGNE**

Il regolamento 2019/2124 per le partite di competenza fitosanitaria non prevede alcuna azione da parte del BCP di uscita dal territorio dell'Unione, neppure di “follow up”.

<i>Servizio fitosanitario nazionale</i>	
Documento tecnico ufficiale n.31	Procedura Operativa
Procedure operative per l'esecuzione dei controlli fitosanitari sulle merci in importazione	Pag. 65 di 72

Per quanto riguarda la tariffa fitosanitaria da applicare, va richiesto il pagamento del controllo documentale e, se del caso, di quello fisico in base ai parametri del reg. UE 2017/625.

4.4. CONTROLLI DI IDENTITÀ E FISICI PRESSO PUNTI DI CONTROLLO DIVERSI DAL BCP DI INGRESSO (Trasferimento o Transfer to Control Point)

Riferimenti normativi: Regolamento delegato (UE) 2019/2123 – Art. 2, 4 e 6.

Partite oggetto di controlli di identità e controlli fisici presso un Punto di Controllo (PC) diverso dal BCP di entrata:

- Piante, prodotti vegetali o altre merci di cui agli articoli 72, paragrafo 1 e Art. 74, paragrafo 1 del Regolamento 2016/2031;
- Piante, prodotti vegetali o altre merci che sono oggetto di una misura di emergenza prevista dagli articoli del 2016/2031 (di rimando dall'Art 47 paragrafo 1 lettera e del Regolamento 2017/625).

Il Regolamento 2019/2123 non fa invece menzione delle partite di merci di allegato XIB.

Questa opzione è percorribile su richiesta dell'Operatore responsabile se approvata dalle Autorità del BCP di ingresso, oppure su proposta delle Autorità del BCP in accordo con l'Operatore responsabile.

Procedura

Prima dell'arrivo presso il BCP di entrata, l'Operatore responsabile deve dare annuncio dell'arrivo della spedizione presentando su TNT un DSCE-PP.

Nella prima parte del DSCE-PP di una partita destinata al trasferimento presso un BCP va selezionato il punto I.20 "Per il trasferimento a" ("Transfer to Control Point") e va indicato nell'apposita finestra il PC di destinazione ove devono essere eseguiti i controlli di identità e fisico (di seguito questo DSCE-PP viene definito "primo").

<i>Servizio fitosanitario nazionale</i>	
Documento tecnico ufficiale n.31	Procedura Operativa
Procedure operative per l'esecuzione dei controlli fitosanitari sulle merci in importazione	Pag. 66 di 72

I.20. / I.22. / I.23. / I.24. / I.25. / I.26. Scope

I.20. Per il trasporto

I.20. Per trasferimento a

Control Point

Nome: Speditionsgesellschaft Hamburg Transport mbH (VPI) Modifica

Paese: Germania Codice ISO: DE Avanzate... Elimina

Authority

Autorità: Region BST-Uelzen - Bezirksstelle Uelzen der LWK-Niedersachsen Elimina

Codice: DELAU71

I.22. Per il transito diretto

I.23. Per importazione privata

I.25. Per la reintroduzione

Struttura prescelta per il trasporto successivo in caso di test di laboratorio in corso di esecuzione

TNT, quindi, compila automaticamente la finestra I.7 dopo aver selezionato l'opzione "Posto di controllo" e, dopo aver salvato il DSCE-PP, compila anche il campo II.9.

Se è selezionata l'opzione I.20 "Per trasferimento a" la compilazione del campo I.27 diventa obbligatoria.

I.10. Notifica preventiva

12/01/2022 00:00 +01:00 CET

martedì 12 gennaio 2022 00:00:00 +01:00 CET

Nel fuso orario dell'utente: mercoledì 12 gennaio 2022 00:00:00 +01:00 CET tra un giorno

I.7. Luogo di destinazione

Select an operator

Border control post

Onward transportation facility

Control point

Nome: Speditionsgesellschaft Hamburg Transport mbH (VPI)

Paese: Germania Codice ISO: DE

Presso il BCP di entrata viene eseguito il solo controllo documentale;

In caso di esito favorevole del controllo documentale l'Autorità competente del BCP valida il primo DSCE-PP compilando la sola sezione II.3 e autorizzando così il trasferimento.

<i>Servizio fitosanitario nazionale</i>	
Documento tecnico ufficiale n.31	Procedura Operativa
Procedure operative per l'esecuzione dei controlli fitosanitari sulle merci in importazione	Pag. 67 di 72

Il trasferimento al Punto di Controllo di destinazione può essere autorizzato solamente se l'imballaggio o il mezzo di trasporto sono sigillati in modo tale da escludere durante il trasporto verso il PC la possibilità di diffusione di organismi nocivi.

Sono previste delle deroghe alla necessità di adeguata chiusura del mezzo nel caso del legno di conifere (vedi Art. 5 paragrafo 2 del 2019/2123).

Nella sezione II.3 non si motiva la mancata esecuzione del controllo fisico, cioè non si sceglie l'opzione "altri".

The screenshot shows the DSCE-PP interface for a specific case (ID: CHEDPP.IT.2022.0000001). The interface is divided into several sections:

- Parte I:** Dettagli della partita esportata.
- Parte II:** Decisione sulla partita.
- Dettagli ON Non-compliance:** Sezione per i dettagli della non-compliance.
- Stato attuale:** DECISIONE FIRMATA COME IN PROGRESSO.
- Avviso:** L'azienda interessata ha bisogno di più tempo o informazioni per convalidare questo COSCE.

The main control area is divided into three sections:

- II.3. Controllo documentale:**
 - EU Standard: Satisfacente
 - Non soddisfacente
- II.4. Controllo identità:**
 - Sì
 - No
 - Satisfacente
 - Non soddisfacente
- II.5. Controllo fisico:**
 - Sì
 - No
 - Satisfacente
 - Non soddisfacente
 - no physical checks taken: Reduced checks
 - Others: 0

An orange arrow points to the 'Others' option in section II.5, which is currently set to 0.

<i>Servizio fitosanitario nazionale</i>	
Documento tecnico ufficiale n.31	Procedura Operativa
Procedure operative per l'esecuzione dei controlli fitosanitari sulle merci in importazione	Pag. 68 di 72

Prima di lasciare il BCP di entrata, l'Operatore responsabile della partita, premendo il tasto "Transfer" presente nel menù "Azioni", crea un secondo DSCE-PP parzialmente compilato, indirizzato al PC ove verranno eseguiti i successivi controlli e collegato al primo DSCE-PP. L'operatore responsabile nel secondo DSCE-PP deve indicare:

L'Autorità di controllo incaricata di effettuare i controlli di identità e fisico al PC;

Il mezzo, la data e l'ora prevista di arrivo presso il PC.

Selezionare l'opzione I.23 "per il mercato interno" che è l'unica disponibile per questo secondo DSCE-PP.

La partita viene trasferita dal BCP al PC in regime di sorveglianza doganale (T1), senza scarico delle merci durante il trasporto

Le partite devono essere accompagnate nel trasferimento al PC di destinazione da una copia autenticata dei certificati ufficiali (essenzialmente il certificato fitosanitario), salvo non siano stati già inseriti nel DSCE-PP dalle Autorità del paese terzo (Fitosanitario elettronico) o dall'Operatore responsabile come allegato al DSCE-PP e le Autorità competenti del BCP ne hanno verificato la corrispondenza agli originali.

Successivamente all'arrivo della partita presso il Punto di Controllo, le Autorità competenti del PC:

danno conferma dell'arrivo della partita (ed anche degli esiti dei controlli) al Servizio Fitosanitario del BCP di entrata compilando la Parte III – "Follow up" del primo DSCE-PP;

effettuano il controllo di identità e fisico della partita;

registrano gli esiti dei controlli e la decisione sul secondo DSCE-PP.

Documento tecnico ufficiale n.31	Procedura Operativa
Procedure operative per l'esecuzione dei controlli fitosanitari sulle merci in importazione	Pag. 69 di 72



Se entro 15 giorni dalla data di validazione del primo DSCE-PP non viene data conferma dell'arrivo della partita presso il PC, il Servizio fitosanitario del BCP deve:

- effettuare una verifica con le Autorità competenti del PC;
- nel caso venga confermato che la partita non è arrivata presso il PC di destinazione, informare le autorità doganali e le altre autorità di cui all'Art 75 del 2017/625 (presumo il SFN) di non aver ricevuto conferma dell'arrivo a destinazione della partita;
- avviare indagini, in collaborazione delle autorità doganali e SFN, per individuare l'effettiva ubicazione della partita.

<i>Servizio fitosanitario nazionale</i>	
Documento tecnico ufficiale n.31	Procedura Operativa
Procedure operative per l'esecuzione dei controlli fitosanitari sulle merci in importazione	Pag. 70 di 72

4.5. RIENTRO DI PARTITE ORIGINARIE DELL'UNIONE IN QUANTO NON AMMESSE IN UN PAESE TERZO (Re-entry)

Riferimenti normativi: Regolamento delegato (UE) 2019/2074

Il Regolamento 2019/2074 stabilisce norme per i controlli ufficiali di partite di merci originarie dell'Unione e che vi fanno ritorno perché non ammesse in un paese terzo. Va applicato nel caso di partite respinte dal paese terzo per motivi fitosanitari.

Il regolamento si riferisce a partite di:

- Piante, prodotti vegetali o altre merci di cui agli articoli 72, paragrafo 1 e Art. 74, paragrafo 1 del Regolamento 2016/2031;
- Piante, prodotti vegetali o altre merci che sono oggetto di una misura di emergenza prevista dagli articoli del 2016/2031 (di rimando dall'Art 47 paragrafo 1 lettera e del Regolamento 2017/625).

Il Regolamento 2019/2124 non fa invece menzione delle partite di merci di allegato XIB.

Procedura

l'Operatore responsabile della partita deve compilare il relativo DSCE--PP. Nella compilazione del DSCE-PP va selezionata l'opzione del campo I.25 "per la reintroduzione".

☑ I.20. / I.22. / I.23. / I.24. / I.25. / I.26. Scopo

I.20. Per il trasporto

I.22. Per il transito diretto

I.23. Per importazione privata

I.20. Per trasferimento a

I.23. Per il mercato interno

I.25. Per la reintroduzione

Struttura prescelta per il trasporto successivo in caso di test di laboratorio in corso di esecuzione

Nome _____

Paese _____ Codice (ISO) _____

[Modifica]

[Avanzati...]

[Elimina]

<i>Servizio fitosanitario nazionale</i>	
Documento tecnico ufficiale n.31	Procedura Operativa
Procedure operative per l'esecuzione dei controlli fitosanitari sulle merci in importazione	Pag. 71 di 72

Deve essere obbligatoriamente compilato il campo I.27 “Mezzo di trasporto in uscita dal BCP”, salvo nel caso in cui il numero del contenitore sia già indicato nel campo I.17. (2019/1715 allegato II sez I.27).

Presso il BCP di rientro nell’Unione va effettuato il controllo documentale e di identità della partita in rientro (art 2 paragrafo 1).

Il controllo fisico delle partite respinte non è obbligatorio ma va effettuato in caso di sospetta non conformità delle merci alle norme che stabiliscono le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante (art 2 paragrafo 2 lettera b). Pertanto, in base al regolamento 2019/2074 il controllo fisico può non essere fatto, se si ritiene che non vi sia il rischio di presenza di organismi nocivi da quarantena. Per prendere una decisione in tal senso è necessario ricevere dall’operatore responsabile informazioni

<i>Servizio fitosanitario nazionale</i>	
Documento tecnico ufficiale n.31	Procedura Operativa
Procedure operative per l'esecuzione dei controlli fitosanitari sulle merci in importazione	Pag. 72 di 72

scritte sul motivo del rientro; sarebbe opportuno ottenere la documentazione, con relativa traduzione, rilasciata dal Servizio fitosanitario del paese terzo al momento del respingimento.

L'Autorità competente valida il DSCE-PP compilando la seconda parte.

Qualora non venga effettuato il controllo fisico, nel campo II.5 "controllo fisico" oltre al "no" va spuntata anche l'opzione "altro" (vedi allegato II Reg 2019/1715).

TNT training consente la validazione solo per la voce II.12 "Per il mercato interno".

Il Regolamento 2019/2074 stabilisce inoltre che tramite IMSOC sia data anche comunicazione ufficiale all'Autorità competente per il luogo di destinazione del fatto che è stato ammesso l'ingresso della partita nell'Unione (Art. 2, paragrafo 4).